

ASSICURAZIONE RC AUTO - VEICOLI DIVERSI

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: **Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.** - Italia - Iscr. Albo Imprese Ass. al n.1.00062

Prodotto: **InViaggio Veicoli diversi**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Il prodotto "InViaggio Veicoli diversi" è un'assicurazione di tipo modulare, che offre una gamma di garanzie a copertura del rischio principale della Responsabilità Civile per la circolazione dei "veicoli diversi" (autoveicoli e motoveicoli per trasporto cose e per trasporti specifici, autobus, macchine operatrici e carrelli, rimorchi, roulotte e trattori agricoli) per il quale è obbligatoria l'assicurazione, nonché altre garanzie accessorie (c.d. Auto Rischi Diversi), abbinabili a tua scelta, laddove ne ricorrano i presupposti. L'assicurazione RCA è prestata nella forma di tariffa Fissa (per autobus, macchine operatrici e carrelli, rimorchi, roulotte e trattori agricoli) e Pejus (autoveicoli e motoveicoli per trasporto cose e per trasporti specifici); quest'ultima tariffa prevede maggiorazioni di premio in presenza di sinistri.



Che cosa è assicurato?

Puoi scegliere, in base alle tue esigenze assicurative:

- ✓ **Responsabilità Civile.** La Compagnia assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel contratto. L'assicurazione copre anche:
 - la circolazione in aree private, ad esclusione di quelle aeroportuali;
 - la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo e la responsabilità civile da incendio del veicolo, quest'ultima con un limite massimo di euro 250.000,00;
 - le operazioni di carico e scarico del veicolo, purché non eseguite con mezzi e dispositivi meccanici, con esclusione dei danni alle cose trasportate o in consegna.
- ✓ **Furto/Incendio.** La Compagnia si obbliga, nei limiti ed alle condizioni pattuite, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, inclusi gli "accessori" e, se specificato in polizza, gli optional e gli apparecchi stabilmente fissati sul veicolo, contro i rischi di incendio, furto e rapina.
- ✓ **Pacchetto più.** Al Furto/Incendio puoi aggiungere la presente garanzia, non prevista per rimorchi e roulotte, che nei limiti e alle condizioni pattuite, assicura: *Duplicazione patente - Ripristino box da incendio - Rottura cristalli - Spese di custodia/traino/parcheggio - Spese di immatricolazione a seguito di furto e reimmatricolazione a seguito furto della targa - Eventi socio politici, Eventi naturali (grandine compresa)*
- ✓ **Atti vandalici.** Al Pacchetto più puoi aggiungere questa garanzia, non prevista per rimorchi e roulotte, che Assicura i danni al veicolo derivanti da vandalismo.
- ✓ **Guasti accidentali.** La garanzia Kasko, non prevista per rimorchi e roulotte, ti copre dai danni subiti dal veicolo, compresi gli optional e gli apparecchi stabilmente installati sul veicolo, in conseguenza di: urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione, verificatisi durante la circolazione. Puoi sottoscrivere la presente garanzia nella formula *KaskoTotale*.
- ✓ **Infortunati Conducente.** L'assicurazione, non prevista per rimorchi e roulotte, vale per gli infortunati che possa subire il conducente del veicolo assicurato quando si trova alla guida del veicolo oppure quando sale o scende dal medesimo, carica o scarica bagagli, merci o mentre effettua controlli o riparazioni di guasti al veicolo durante il viaggio.



Che cosa non è assicurato?

- * **Responsabilità Civile.** Non sono coperti i veicoli:
 - con targa di prova, se la circolazione avviene senza l'osservazione della normativa vigente che ne disciplina l'utilizzo;
 - dati a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o se il veicolo non sia guidato dal proprietario, da un suo dipendente o collaboratore anche occasionale;
 - adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
 - quando il veicolo assicurato è un rimorchio o una roulotte, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi provocati dal rimorchio/roulotte in sosta se staccato dalla motrice.
- * **Furto/Incendio.** Sono esclusi i danni:
 - agli apparecchi non stabilmente installati sul veicolo;
 - derivanti da furto dei cristalli perimetrali se non conseguenti a furto totale del veicolo.
- * **Guasti accidentali.** Sono esclusi i danni:
 - agli pneumatici, agli apparecchi audiofonovisivi (compresi navigatori satellitari e simili) ed a tutti gli apparecchi non stabilmente fissati sul veicolo;
 - durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili.
- * **Infortunati Conducente.** Sono esclusi i danni:
 - se il conducente è privo dell'abilitazione alla guida prescritta dalle disposizioni vigenti;
 - in caso di mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.
- * **Assistenza, fornita da Europ Assistance Italia S.p.A.**
L'assicurazione non opera se non hai contattato tempestivamente la Struttura Organizzativa. Inoltre ogni singola copertura offerta dalla presente garanzia non può essere prestata per più di 3 volte in un anno assicurativo.
- * **Tutela Legale della circolazione, fornita da DAS S.p.A.**
La garanzia non opera nei confronti del conducente sotto l'effetto di alcol o stupefacenti, nonché nei confronti del conducente che non sia in regolare possesso della patente di guida adatta per il veicolo. Non sono assicurati conducenti che tu non abbia autorizzato alla guida del tuo veicolo.



Che cosa è assicurato?

✓ **Assistenza, fornita da Europ Assistance Italia S.p.A.** La presente garanzia, non prevista per rimorchi e veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 3,5 t., ti offre prestazioni di assistenza al veicolo ed alle persone tramite Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24. Sono assicurate, nei limiti ed alle condizioni pattuite, le seguenti prestazioni:

- Traino del veicolo o recupero a mezzo pianale;
- Officina mobile in Italia - Depannage;
- Recupero del veicolo fuori strada;
- Supporto alla compilazione del CID/CAI.
- Autovettura in sostituzione;
- Richiesta di documenti in caso di furto totale del veicolo;
- Spese d'albergo;
- Demolizione del veicolo in Italia;
- Consulenza medica ed invio di autoambulanza;
- Rientro passeggeri/prosecuzione viaggio/autista;
- Accompagnamento minori/viaggio di un familiare/interprete;
- Rimpatrio sanitario/salma.

✓ **Tutela Legale della circolazione, fornita da DAS S.p.A.** La Compagnia assicura, nei limiti ed alle condizioni pattuite, le spese di assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendono necessarie a tutela dei Tuoi diritti, derivanti dall'uso o dalla proprietà del veicolo assicurato, quali:

- gli onorari e le competenze del legale incaricato;
- le spese di giustizia in caso di condanna penale;
- gli onorari per l'intervento di periti di parte e gli onorari di quelli nominati dall'Autorità Giudiziaria;
- le spese liquidate a favore della controparte nei casi di soccombenza o ad essa eventualmente dovute nel caso di transazione autorizzata da DAS S.p.A.

✓ **Per la sezione Responsabilità Civile**, la Compagnia ti concede l'estensione della garanzia anche in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, limitando la rivalsa nei confronti del conducente e/o dell'Assicurato al 10% del danno risarcito al terzo danneggiato, con il massimo di euro 500,00.

Per questa sezione, puoi inoltre scegliere di sottoscrivere anche una o più delle seguenti personalizzazioni di garanzia, che prevedono maggiorazioni di premio:

- Trasporto di merci pericolose;
- Trasporto di gas tossici o materie esplosive;
- Carico e scarico con mezzi e dispositivi meccanici.

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali indicati nella scheda di polizza.



Ci sono limiti di copertura?

! **Responsabilità Civile.** L'assicurazione non opera se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo; per i danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione; nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti; nel caso di danni provocati alla pavimentazione stradale da veicoli su cingoli o su ruote non gommate; nel caso in cui il veicolo non sia in regola con le norme relative alla revisione periodica; per danni, di qualsiasi natura, del conducente nell'ipotesi in cui lo stesso sia responsabile del sinistro; in tale ipotesi, inoltre, non risultano garantiti i danni alle cose del proprietario del veicolo (e simili), del coniuge non legalmente separato o del convivente more uxorio, degli ascendenti e discendenti nonché dei parenti o affini entro il terzo grado del conducente, se conviventi o a carico; ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti indicati sopra.

! **Furto/Incendio.** L'assicurazione non comprende i danni avvenuti in conseguenza di guerre, tumulti, scioperi, vandalismo; agevolati da dolo o colpa grave; causati da semplice bruciature non seguite da incendio; subiti agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi; verificatisi durante la partecipazione del veicolo a sfide clandestine, gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara; da mancato godimento del bene, le spese di ricovero e le migliorie apportate al veicolo in fase di riparazione.

! **Guasti accidentali.** L'assicurazione non opera per danni cagionati da traino attivo e passivo o da spinta a mano, nonché in caso di danni agevolati da dolo o in caso di guida in stato di ebbrezza; inoltre non sono assicurati i danni verificatisi durante la partecipazione del veicolo a sfide clandestine, gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara, nel caso in cui il veicolo non sia in regola con le norme relative alla revisione periodica, nonché i danni avvenuti in conseguenza di guerre, tumulti, scioperi, vandalismo.

! **Infortuni conducente.** Sono esclusi gli infortuni avvenuti quando il conducente si trovi in stato di ebbrezza alcolica, quelli derivanti da uso di stupefacenti o psicofarmaci, nonché quelli derivanti da partecipazione del veicolo a sfide clandestine, gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali. Sono esclusi infortuni derivanti da infarto, da ernie, da atti di guerra e sommosse e da calamità naturali.

! **Assistenza, fornita da Europ Assistance Italia S.p.A.** Tutte le prestazioni non sono fornite per sinistri avvenuti durante e per effetto di: gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti; dolo dell'assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; uso improprio cui sottoponi il veicolo; abuso di alcool, stupefacenti e psicofarmaci; calamità naturali, guerre ed esplosioni nucleari.

! **Tutela Legale della circolazione, fornita da DAS S.p.A.**

La garanzia non è prestata per il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie; per gli oneri fiscali; per le controversie derivanti da fatti dolosi delle persone assicurate; per le controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario; per fatti derivanti da partecipazioni a gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali e verifiche preliminari. DAS S.p.A. gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza, mentre l'assicurato può scegliere liberamente l'avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi per la fase giudiziale e difesa penale.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati membri dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio di Andorra, della Croazia, del Principato di Monaco, della Serbia e della Svizzera. Per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde), l'assicurazione Responsabilità Civile è operante a condizione che sia stato rilasciato dalla Compagnia detto certificato.



Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative;
- comunicare alla Compagnia eventuali cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.

In caso di sinistro, devi:

- informare la Compagnia dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
- consegnare alla Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere nella valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia.

Per la garanzia Assistenza, devi telefonare immediatamente al numero verde indicato in polizza.

Per i danni da furto e rapina, presentare, nei 5 giorni successivi, denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene all'atto della conclusione del contratto. Puoi pagare tramite:

- bonifico bancario;
- assegno non trasferibile intestato all'Intermediario;
- bollettino postale;
- contanti, nei limiti previsti dalla legge;
- sistemi di pagamento elettronico, se disponibili presso lo specifico Intermediario;

In aggiunta alle modalità di pagamento del premio sopra indicate, qualora l'intermediario presso cui hai stipulato la polizza li preveda, il premio può essere corrisposto mediante RID o trattenuta sul cedolino;

Il premio di polizza può essere corrisposto, eccetto per rimorchi-roulottes-macchine agricole, anche in rate semestrali, con aumento del 3%, e comprende le imposte previste dalla normativa vigente.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione, salvo diversa pattuizione, inizia dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se hai pagato il premio, e termina alle ore 24 del giorno indicato in polizza come data di scadenza.


Se i premi relativi alla prima annualità o prima rata non sono stati pagati, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento.

Se i premi relativi alle rate successive non sono stati pagati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto ha durata annuale o, su tua richiesta, di un anno più frazione iniziale e cessa alla scadenza contrattuale, senza necessità di inviare formale disdetta. Le garanzie sono comunque operanti, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza, sino all'effetto di un eventuale nuovo contratto stipulato con la Compagnia o con altra Impresa. La Compagnia può formularti una proposta di rinnovo del contratto comunicandoti, per il tramite dell'Intermediario, il premio da corrispondere per l'annualità successiva. In caso di tua accettazione esplicitata tramite pagamento del premio, entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza, il contratto prosegue per un'ulteriore annualità senza soluzione di continuità.



Assicurazione R.C. VEICOLI DIVERSI



Veicoli a motore diversi da autoveicoli, ciclomotori, motocicli e natanti (autoveicoli e motoveicoli per trasporto cose e per trasporti specifici, autobus, macchine operatrici e carrelli, rimorchi, roulotte e trattori agricoli)

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto

(DIP Aggiuntivo R.C. auto)

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.

InViaggio Veicoli diversi

Data 1 gennaio 2019

Il presente DIP Aggiuntivo rappresenta l'ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale della Compagnia.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. - Via G.B. Cassinis, 21; 20139; Milano (Italia); tel.+39 02 5351.1; sito internet: www.helvetiaitalia.it; e- mail: infoclienti@helvetiaitalia.it; PEC: helvetiaitalia@pec.helvetia.it.

P. IVA e Cod. Fisc. 07530080154 - Compagnia del Gruppo Helvetia soggetta alla Direzione ed al Coordinamento della Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Compagnia con Socio Unico - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00062 - Iscrizione all'Albo dei Gruppi Assicurativi n° ord. 031. Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni sui Danni con Decreto Ministeriale n.16723 del 20/6/1986 - G.U. n.148 del 28/6/1986.

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. opera nel settore degli Affinity Group, ovvero gruppi di persone che presentano caratteristiche omogenee per i quali creare prodotti, tariffe e condizioni su misura, nonché applicare metodi e sistemi atti a semplificare l'accesso ai servizi assicurativi da parte dei singoli individui.

Il patrimonio netto della Compagnia, all'ultimo bilancio approvato, è pari ad Euro 42.229.099 di cui Euro 15.600.000 costituiscono la parte relativa al capitale sociale ed Euro 10.413.460 si riferiscono alle riserve patrimoniali.

La relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria della Compagnia (SFCR) è disponibile sul sito internet della stessa ed è consultabile al seguente indirizzo: www.helvetia.it/solvencyII. Di seguito si dà evidenza dei requisiti patrimoniali e dei fondi ammissibili alla loro copertura, calcolati secondo la Formula Standard in vigore al 31.12.2017.

Informazioni relative al margine di solvibilità Solvency II	Al 31.12.2017
Solvency Capital Requirement (SCR)	28.537.044
Minimum Capital Requirement (MCR)	9.190.291
Fondi Propri ammissibili a copertura del SCR	43.383.405
Fondi Propri ammissibili a copertura del MCR	40.519.970
Solvency Capital Ratio*	152%

(*) Il "Solvency Capital Ratio" è il rapporto tra i Fondi Propri ammissibili della Compagnia e il capitale di solvibilità (Solvency Capital Requirement) richiesto dalla normativa Solvency II.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

La presente copertura assicurativa copre il rischio principale della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore diversi da autovetture, ciclomotori, motocicli, natanti (autoveicoli e motoveicoli per trasporto cose e per trasporti specifici, autobus, macchine operatrici e carrelli, rimorchi, roulotte e trattori agricoli) per i quali l'Assicurazione è obbligatoria, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private.

La Compagnia inoltre assicura i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria, di seguito descritti nella sezione "garanzie estese". In quest'ultimo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "estensioni di garanzia".

La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici nonché la difesa dell'Assicurato in sede penale.

L'assicurazione RCA è prestata nelle seguenti forme di tariffa: (i) Fissa, per soli veicoli del tipo roulotte (carrelli tenda e simili), autobus, macchine operatrici e macchine agricole, che non prevede aumenti e/o diminuzioni di premio in presenza o in assenza di sinistri nel periodo di osservazione; (ii) Franchigia, per i soli contratti a Libro Matricola, relativi a flotte di veicoli a motore (gruppi di coperture facenti capo ad un unico Contraente persona giuridica) che prevede una franchigia fissa e assoluta per ogni sinistro, nell'ammontare precisato in polizza; (iii) Pejus, concessa per veicoli destinati al trasporto di cose, per usi speciali, per trasporti specifici e prevede maggiorazioni del premio del 15% per un sinistro pagato con responsabilità principale o più sinistri che comportino il raggiungimento di almeno il 51% di responsabilità cumulata nel periodo di osservazione, e del 25% per due o più sinistri pagati con responsabilità principale e/o responsabilità cumulate pari ad almeno il 51% nel periodo di osservazione.

La presente garanzia prevede inoltre coperture aggiuntive, abbinabili a quella principale su specifica richiesta del Contraente. Si segnala che la Compagnia, avuto riguardo sia alla garanzia principale che alle garanzie accessorie, si impegna nei confronti del Contraente/Assicurato nei limiti delle somme assicurate e dei massimali concordati con la Compagnia stessa

Massimali

La Compagnia risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo di € 6.070.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, per i danni alla persona e di € 1.220.000 per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro. La polizza può essere stipulata per massimali superiori a quelli minimi accettando di pagare un premio più alto.

Garanzie estese

Le seguenti estensioni di garanzia sono sempre operanti.

Rinuncia al diritto di rivalsa

La Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa esclusivamente nei confronti dell'Assicurato (proprietario del veicolo o locatario per veicoli in leasing) nei casi sottoindicati:

guida con patente idonea, ma scaduta: quando il veicolo assicurato sia condotto al momento del sinistro da persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo della stessa. Qualora detta patente non venisse rinnovata dalle competenti autorità, la Compagnia sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa indipendentemente dai motivi del mancato rinnovo;

guida con attestazione di superamento degli esami di idoneità: quando il veicolo assicurato sia condotto, al momento del sinistro, da persona che abbia superato con esito favorevole entrambi gli esami teorici e pratici di idoneità presso l'ufficio della direzione provinciale della M.C.T.C. e che risulti in attesa del rilascio materiale del documento da parte della prefettura. Qualora la patente/certificato di idoneità alla guida di ciclomotori (patentino) non venisse rilasciata, la Compagnia sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio;

fatto di figli minori: nel caso di danni derivanti da fatto dei figli minori del proprietario del veicolo, che mettano in movimento o in circolazione il veicolo stesso pur essendo sprovvisti dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la guida o il trasporto di persone;

veicoli in uso a persone diverse dal proprietario/locatario: quando il veicolo indicato in polizza è concesso in uso, locazione, comodato a persona diversa dal proprietario/locatario:

se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;

nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della carta di circolazione.

La Compagnia, per tutti i casi sopraindicati, rinuncia alla rivalsa anche nei confronti del Conducente, quando questi sia figlio o familiare convivente maggiorenne del proprietario/locatario.

Veicolo adibito a scuola guida

La garanzia copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

Responsabilità civile dei trasportati

La garanzia si estende alla responsabilità civile dei passeggeri trasportati, per i danni che questi possono involontariamente cagionare a terzi non trasportati o a cose di terzi non trasportati, mentre essi si trovano a bordo del veicolo durante la circolazione.

	<p>Responsabilità civile da incendio La Compagnia garantisce l'Assicurato per i danni materiali e diretti cagionati a terzi a seguito di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato per fatto non inerente la circolazione. La Compagnia assicura la responsabilità dell'Assicurato e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico a terra sul veicolo e viceversa.</p> <p>Danni a cose di terzi trasportati La Compagnia assicura la responsabilità dell'Assicurato o comunque del conducente, per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo assicurato, agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati.</p>
Tipo di guida	Non sono previste personalizzazioni.
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO	
Veicoli azionati elettricamente	L'assicurazione è prestata in base alla dichiarazione del Contraente che il veicolo è azionato elettricamente.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Veicoli adibiti al trasporto merci pericolose	L'assicurazione è prestata in base alla dichiarazione del Contraente che il veicolo è adibito al trasporto di merci pericolose (liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi non tossici quali metano, butano, propano e simili).
Veicoli adibiti al trasporto di gas tossici o di materie esplosive	L'assicurazione è prestata in base alla dichiarazione del Contraente che il veicolo è adibito al trasporto di gas tossici (acido cianidrico, ammoniaca, anidride solforosa, solfuro di carbonio, cloro ecc.) o di materie esplosive (polvere da sparo, dinamite ecc.).
Rischi non contemplati in tariffa	Qualora il rischio assicurato presenti carattere di eccezionalità il relativo premio, non essendo contemplato nella tariffa della Compagnia, viene determinato di volta in volta in base a specifica valutazione della Direzione.
Rimorchi/semirimorchi trainati da motrici di terzi in Francia, Germania, Grecia e Spagna	L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da sinistri provocati dal rimorchio (o semirimorchio) descritto in polizza quando circoli agganciato a motrice di proprietà di terzi nel territorio della Francia, della Germania, della Grecia e della Spagna.
Carico e scarico con mezzi e dispositivi meccanici	Relativamente ai veicoli adibiti al trasporto cose, coto proprio o terzi, la Compagnia assicura la responsabilità dell'Assicurato e, se persona diversa, dal committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa anche se eseguite con mezzi o dispositivi meccanici.

Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo?

In aggiunta alla garanzia R. C. auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.

GARANZIA "FURTO/INCENDIO E GARANZIE COMPLEMENTARI" - (SOTTOSCRIZIONE OPZIONALE)	
Garanzie di base	<p>La garanzia "FURTO E INCENDIO" è volta ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato esclusivamente a seguito di danno totale, in conseguenza di furto, rapina e incendio. È comunque fatto salvo quanto espressamente previsto per il caso di furto di parti amovibili.</p> <p>Sono altresì inclusi in garanzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i danni parziali subiti dal veicolo durante la circolazione avvenuta dopo il furto o la rapina e fino al momento del ritrovamento. • il furto di radiotelefoni e apparecchi audiofonovisivi ed apparati di navigazione satellitare, purché stabilmente fissati sul veicolo ed assicurati; • i danni causati allo scopo di impedire o arrestare l'incendio; • i danni derivanti dallo scoppio del serbatoio contenente il carburante e dall'azione del fulmine, anche quando non vi sia sviluppo di fiamma; • danni derivanti da bruciature, corto circuito e altri fenomeni elettrici non seguiti da sviluppo di fiamma. <p>La Compagnia indennizza l'Assicurato dei danni materiali verificatisi all'interno del veicolo in conseguenza del trasporto occasionale di vittime d'incidenti ad un posto di soccorso medico. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.</p> <p>Il veicolo descritto in polizza si intende assicurato, per la somma ivi indicata, completo dei pezzi di ricambio e degli accessori stabilmente fissati sul veicolo e costituenti dotazione di serie, essendo inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del veicolo assicurato.</p>

	<p>In caso di danno totale a seguito di furto senza ritrovamento o incendio, la Compagnia non deduce, dal danno risarcibile, lo scoperto indicato in polizza.</p> <p>In caso di danno parziale, qualora il sinistro si verifichi oltre il termine di sei mesi dalla data di prima immatricolazione, la liquidazione viene effettuata senza applicazione del degrado (salvo che per gli pneumatici, le batterie, la selleria, il motore e le sue parti, nonché tutte le parti meccaniche soggette a usura).</p> <p>Inoltre, la Compagnia indennizza l'Assicurato, dei danni materiali verificatisi all'interno del veicolo in conseguenza del trasporto occasionale di vittime d'incidenti ad un posto di soccorso medico. Tale garanzia opera anche quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.</p> <p>La liquidazione del danno viene effettuata in base al valore commerciale del veicolo o delle sue parti al momento del sinistro. La Compagnia corrisponde all'Assicurato l'indennizzo, con deduzione sul danno risarcibile, della franchigia o scoperto indicati in polizza. Per la determinazione del valore commerciale dei veicoli si fa riferimento al valore medio relativo ai bollettini "EUROTAX", riferendosi per entrambe le pubblicazioni al fascicolo del mese in cui si è verificato il sinistro.</p> <p>In ogni caso, il veicolo descritto in polizza si intende assicurato, per la somma ivi indicata, completo dei pezzi di ricambio e degli accessori stabilmente fissati sul veicolo e costituenti dotazione di serie, essendo inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del veicolo assicurato.</p> <p>In caso di prosecuzione del contratto, è facoltà del Contraente richiedere alla Compagnia l'adeguamento del valore assicurato.</p>
<p style="text-align: center;">Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo</p>	<p><u>PACCHETTO PIU'</u> Operano le seguenti prestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● DUPLICAZIONE PATENTE: la Compagnia si obbliga a indennizzare l'Assicurato, in caso di distruzione della patente di guida del conducente, a seguito di incendio o furto del veicolo assicurato senza ritrovamento, le spese sostenute per la duplicazione del documento. ● RIPRISTINO BOX DA INCENDIO E FURTO: la Compagnia si obbliga a rimborsare le spese sostenute e documentate per il ripristino del locale danneggiato a seguito dell'incendio e/o del furto del veicolo assicurato. ● ROTTURA CRISTALLI: la Compagnia si obbliga a rimborsare le spese sostenute per la sostituzione dei cristalli perimetrali (esclusi gli specchietti retrovisori ed i gruppi ottici) del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi e non riconducibili ad eventi per i quali l'Assicurato è già garantito. ● SPESE DI CUSTODIA TRAINO E PARCHEGGIO: la Compagnia si obbliga a indennizzare le spese sostenute e documentate, in caso di furto e/o rapina del veicolo per la rimozione e il parcheggio del veicolo disposti dall'autorità, dal giorno del ritrovamento fino a quello dell'avvenuta comunicazione all'Assicurato del ritrovamento stesso. ● SPESE DI IMMATRICOLAZIONE - SPESE PER PASSAGGIO DI PROPRIETÀ - SPESE DI REIMMATRICOLAZIONE PER FURTO TARGHE: la Compagnia si obbliga a rimborsare le spese documentate: <ul style="list-style-type: none"> - sostenute per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro veicolo (la garanzia opera in tutti i casi in cui l'Assicurato perde la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto/incendio e/o rapina totali); - di reimmatricolazione del veicolo conseguenti al furto delle targhe (eccetto il caso di furto totale senza ritrovamento); per ottenere il rimborso, l'Assicurato deve presentare la denuncia inoltrata alle Autorità competenti. ● EVENTI SOCIO POLITICI: la Compagnia si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo e sabotaggio. ● EVENTI NATURALI: la Compagnia si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo, a seguito di trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, frane, grandine, valanghe e slavine, terremoti ed eruzioni vulcaniche. <p>ATTI VANDALICI (valida solo come estensione alla garanzia Pacchetto Più): la Compagnia si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di atti di vandalismo.</p>
<p style="text-align: center;">Limitazioni, esclusioni e rivalse</p>	<p>! La garanzia "FURTO E INCENDIO" opera fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza.</p> <p>! In aggiunta a quanto previsto nel DIP Danni, la Compagnia non indennizza l'Assicurato dei danni subiti dal veicolo descritto in polizza, verificatisi in occasione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, atti di guerra, insurrezioni, operazioni militari, invasioni; ● Tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, salvo i casi in cui vale la garanzia complementare "Eventi socio politici", qualora acquistata o la garanzia complementare "Atti vandalici", qualora acquistata; ● Trombe d'aria, uragani, alluvioni, grandine, inondazioni, frane, terremoti, eruzioni vulcaniche, valanghe e slavine, salvo i casi in cui vale la garanzia complementare "Eventi naturali", qualora acquistata;

- ! In caso di furto parziale tramite asportazione di parti amovibili (interne od esterne) oppure di componenti fissate al resto della struttura del veicolo per mezzo di viti o bulloni e/o mediante attacchi ad incastro, la Compagnia non è tenuta all'indennizzo se l'Assicurato non fornisce prova dell'avvenuta sostituzione delle medesime, mediante produzione di idonea documentazione fiscale.
- ! Dalle prestazioni oggetto della garanzia "EVENTI NATURALI" sono esclusi i danni da allagamento conseguenti soltanto da precipitazioni atmosferiche.
- ! La garanzia "ATTI VANDALICI", è concessa esclusivamente per nuovi contratti, mentre non viene concessa sui rinnovi.
Nel caso di atti vandalici e dolosi in genere l'assicurazione non è operante qualora sulla parte danneggiata del veicolo risultino danni preesistenti da qualunque causa originati.
Si precisa che non sono conseguenza di atti vandalici i danni cagionati a seguito di circolazione stradale da veicoli rimasti sconosciuti;
- ! Relativamente agli optional e agli accessori non di serie, stabilmente fissati sul veicolo, gli stessi si intendono assicurati purché, alla stipulazione del contratto, ne sia stata documentata l'effettiva installazione e il relativo importo sia stato conglobato nel valore complessivo, preso come base per la determinazione del premio. Per tali optional/accessori, l'indennizzo non potrà in nessun caso superare il 20% della somma assicurata.
- ! In caso di danno parziale, non sono in ogni caso risarcibili i guasti meccanici e all'impianto idraulico subiti dal veicolo durante la circolazione in occasione di furto.
- ! In caso di prosecuzione del contratto, e correlativo adeguamento del valore assicurato, per i modelli non più quotati per vetustà in detta rivista, il valore assicurato viene determinato applicando una svalutazione del 10% al valore assicurato dell'ultima annualità.

Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alle singole coperture offerte nella presente sezione:

GARANZIE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
Garanzia base			
Furto e Incendio	Esclusivamente per <i>danni parziali</i> : Franchigia/Scoperto indicato in polizza Per <i>danni totali</i> : nessuno scoperto e franchigia		Valore commerciale al momento del sinistro
Danni Trasporto Feriti	Franchigia/Scoperto indicato in polizza		Euro 500,00 per ogni sinistro
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo			
Duplicazione patente	-		Euro 200,00
Ripristino box da incendio e furto	-		Euro 500,00
Rottura cristalli	-		Euro 800,00 per annualità assicurativa e senza l'applicazione dello scoperto indicato in polizza
Spese di custodia traino e parcheggio	-		Euro 200,00 per sinistro
Spese di immatricolazione - spese per passaggio di proprietà - spese di reimmatricolazione per furto targhe	-		Euro 300,00
Eventi socio politici	Franchigia/Scoperto indicato in polizza		-
Eventi naturali	Franchigia/Scoperto indicato in polizza		-
Atti vandalici	Franchigia/Scoperto indicato in polizza		-

GARANZIA "KASKO" - (SOTTOSCRIZIONE OPZIONALE)	
Garanzie di base	<p>La garanzia "KASKO" è concessa esclusivamente per nuovi contratti, mentre non viene concessa sui rinnovi. La Compagnia indennizza l'Assicurato e fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, in conseguenza di urto, collisione e ribaltamento, uscita di strada verificatisi durante la circolazione.</p> <p>La liquidazione del danno viene effettuata in base al valore commerciale del veicolo o delle sue parti al momento del sinistro. La Compagnia corrisponde all'Assicurato l'indennizzo, con deduzione sul danno risarcibile, della franchigia o scoperto indicati in polizza. Per la determinazione del valore commerciale dei veicoli si fa riferimento al valore medio relativo ai bollettini "EUROTAX", riferendosi per entrambe le pubblicazioni al fascicolo del mese in cui si è verificato il sinistro.</p> <p>In ogni caso, il veicolo descritto in polizza si intende assicurato, per la somma ivi indicata, completo dei pezzi di ricambio e degli accessori stabilmente fissati sul veicolo e costituenti dotazione di serie, essendo inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del veicolo assicurato.</p>
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>! La garanzia "KASKO" opera fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza;</p> <p>! La Compagnia corrisponde all'Assicurato l'indennizzo, con deduzione sul danno risarcibile, della franchigia o scoperto indicati in polizza.</p> <p>! In aggiunta a quanto previsto nel DIP Danni, sono esclusi dalla garanzia, oltre ai danni esclusi dalla garanzia i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • indiretti di qualsiasi genere (mancato uso, deprezzamento ecc.); • a radiotelefoni; • avvenuti in conseguenza di traino attivo e passivo, nonché di manovre a spinta o a mano; • occorsi in occasione di furto o rapina ovvero conseguenti a detti eventi; • avvenuti durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale; • avvenuti in conseguenza di guida di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; • provocati da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. <p>! La Compagnia non indennizza l'Assicurato dei danni subiti dal veicolo descritto in polizza, verificatisi in occasione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, atti di guerra, insurrezioni, operazioni militari, invasioni; • tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo; • trombe d'aria, uragani, alluvioni, grandine, inondazioni, frane, terremoti, eruzioni vulcaniche, valanghe e slavine; • partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara. <p>! Relativamente agli optional e agli accessori non di serie, stabilmente fissati sul veicolo, gli stessi si intendono assicurati purché, alla stipulazione del contratto, ne sia stata documentata l'effettiva installazione e il relativo importo sia stato conglobato nel valore complessivo, preso come base per la determinazione del premio. Per tali optional/accessori, l'indennizzo non potrà in nessun caso superare il 20% della somma assicurata.</p> <p>! Nel caso in cui l'evento sia attribuibile a responsabilità di terzi, la Compagnia si riserva l'esercizio dell'azione di rivalsa, per il recupero dell'indennizzo corrisposto. La Compagnia rinuncia comunque a tale azione nei confronti del conducente del veicolo autorizzato dall'Assicurato.</p>

GARANZIA "ASSISTENZA LEGALE" - (SOTTOSCRIZIONE OPZIONALE)	
Garanzie di base	<p>La Compagnia assicura il rischio di tutte le spese di assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti dell'Assicurato assunti in garanzia, e più precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le spese di assistenza stragiudiziale; • gli oneri per l'intervento di un legale; • gli oneri per l'intervento di un perito, approvato dalla Direzione Generale di DAS e/o nominato dall'Autorità Giudiziaria; • le spese di giustizia, in caso di condanna penale; • le spese liquidate alla controparte in caso di soccombenza; • le spese eventualmente dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata dalla Direzione Generale DAS; • le spese di indagini per la ricerca di prove a difesa; • le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria.

	<p>Le garanzie sono prestate per fatti attinenti la proprietà o l'uso del veicolo identificato in polizza e riguardano la tutela dei diritti che l'Assicurato pretende lesi, e precisamente qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> • subisca danni extracontrattuali, dovuti a fatto illecito di terzi; • sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; • debba sostenere spese legali per il dissequestro del veicolo rimasto coinvolto in un incidente stradale con terzi; • abbia sostenuto spese legali per le operazioni di dissequestro del mezzo che, come successivamente risulti, sia solo apparentemente scoperto di assicurazione obbligatoria RCA; • debba ricorrere avverso il provvedimento che lo ha privato della patente di guida adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone. <p>Oltre all'Assicurato, i terzi trasportati, anche se familiari, nonché i terzi e i familiari autorizzati dall'Assicurato quando siano alla guida del veicolo individuato in polizza, sempreché non siano in contrasto di interesse con l'Assicurato. In caso di controversia tra più persone assicurate, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato.</p>
<p>Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo</p>	<p>Non previste.</p>
<p>Limitazioni, esclusioni e rivalse</p>	<ul style="list-style-type: none"> ! L'assicurazione è limitata ai sinistri che si verifichino e che debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in tutti gli Stati d'Europa. ! Il diritto alle assistenze fornite decade qualora l'Assicurato non abbia tempestivamente denunciare a DAS, tramite la Compagnia, il sinistro, trasmettendo gli atti e i documenti occorrenti. ! In caso di libera scelta di un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, DAS garantisce gli onorari solo nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa forense, e con esclusione di spese e/o diritti di trasferte, vacanza, domiciliazione e di duplicazione di attività. ! Dopo la denuncia del sinistro, ogni accordo transattivo o di composizione della vertenza deve essere preventivamente autorizzato da DAS; in caso contrario l'Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti da DAS per la trattazione della pratica. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare, i quali verranno ratificati da DAS, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione. ! L'esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi. ! In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito. ! La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro trentosessanta giorni dalla cessazione del contratto d'assicurazione. ! DAS non è responsabile dell'operato di legali e periti e non sostiene il pagamento di multe o ammende. ! L'assicurazione opera entro i massimali determinati per sinistro, come indicato in polizza. ! In aggiunta a quanto previsto nel DIP Danni, l'assicurazione non comprende o non è operante: <ul style="list-style-type: none"> • per i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; • per controversie relative a responsabilità extracontrattuale delle persone assicurate; • se il conducente non è in possesso dei requisiti o comunque non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente. Tuttavia la garanzia è operante nel caso di guida con patente idonea, ma scaduta, purché l'Assicurato ottenga il rinnovo della stessa entro novanta giorni dalla data del sinistro; • se il veicolo assicurato sia usato in difformità da quanto previsto dai documenti di circolazione; • in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove e allenamenti; • per le controversie di natura contrattuale nei confronti della Compagnia.

<p>GARANZIA "INFORTUNI DEL CONDUCENTE" - (SOTTOSCRIZIONE OPZIONALE)</p>	
<p>Garanzie di base</p>	<p>L'assicurazione viene prestata per gli infortuni che possono occorrere al conducente del veicolo descritto in polizza in conseguenza di incidente stradale; l'assicurazione vale anche nel caso in cui il conducente a seguito di fermata accidentale del veicolo assicurato, si trovi a terra per eseguire le operazioni necessarie a consentire al veicolo di riprendere la marcia.</p> <p>È considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente. Qualora il conducente sia persona diversa dall'Assicurato, la garanzia è operante a condizione che lo stesso sia stato autorizzato alla guida dall'Assicurato medesimo.</p> <p>Sono considerati infortuni, durante la guida e sono quindi compresi in garanzia anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'asfissia non di origine morbosa, le lesioni riportate in conseguenza dell'inspirazione di gas e vapori; • i colpi di sole o di calore; • l'annegamento;

	<ul style="list-style-type: none"> • l'assideramento o il congelamento; • la folgorazione; • gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza o infarto miocardico o cerebrale; • gli infortuni derivanti da imperizia, negligenza o imprudenza anche grave; • gli infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe o slavine. <p>La Compagnia rinuncia ad ogni azione di rivalsa per le somme pagate, lasciando così integri i diritti dell'Assicurato o dei suoi aventi causa contro i terzi responsabili dell'infortunio.</p> <p>MORTE DA INFORTUNIO Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato, fermo l'obbligo di denuncia, la Compagnia liquida la somma assicurata indicata in polizza per il caso morte, ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato.</p> <p>INVALIDITA' PERMANENTE DA INFORTUNIO Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente, fermo l'obbligo di denuncia, la Compagnia liquida: <ul style="list-style-type: none"> • l'intera somma assicurata indicata in polizza, nel caso di invalidità permanente totale e assoluta; • una indennità proporzionale a tale somma, in relazione al grado di invalidità residuata, nel caso di invalidità permanente parziale. L'indennizzo è calcolato sulla somma assicurata indicata in polizza, con riferimento alla tabella INAIL indicata all'allegato 1 del D.P.R. n°1124 del 30 giugno 1965 e successive modifiche. Nei casi di invalidità non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità lavorativa generica, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.</p>																																
<p>Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo</p>	<p>Non previste.</p>																																
<p>Limitazioni, esclusioni e rivalse</p>	<p>! L'assicurazione non è operante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada; • a seguito di partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e verifiche preliminari; • in occasione di guerra, anche se non dichiarata, e insurrezione generale, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati ai quali l'Assicurato abbia partecipato attivamente; • nel caso di ernia di qualsiasi tipo, di malore o stato di incoscienza causato da infermità mentale (sindrome organica cerebrale, schizofrenia, forma maniaco depressiva, stato paranoico, altra infermità mentale di gravità analoga); • in occasione di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati od accelerazione di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, ecc.); • in caso di delitti e atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, salvo il caso di atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; • in caso di infortuni derivanti da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni. <p>! Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.</p> <p>! L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.</p> <p>Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alle singole coperture offerte nella presente sezione:</p> <table border="1" data-bbox="384 1563 1489 2056"> <thead> <tr> <th>GARANZIE</th> <th>SCOPERTI</th> <th>FRANCHIGIE</th> <th>LIMITI DI INDENNIZZO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Morte da infortunio</td> </tr> <tr> <td>Morte</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Intera somma assicurata</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Invalidità permanente da infortunio</td> </tr> <tr> <td>Invalidità permanente da infortunio fino al 3%</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Nessun indennizzo</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Invalidità permanente parziale</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Indennità proporzionale alla somma assicurata, in relazione al grado di invalidità residuata</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Invalidità permanente superiore al 80%</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Intera somma assicurata</td> </tr> </tbody> </table>	GARANZIE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO	SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE				Morte da infortunio				Morte	-	-	Intera somma assicurata	Invalidità permanente da infortunio				Invalidità permanente da infortunio fino al 3%	-	Nessun indennizzo	-	Invalidità permanente parziale	-	Indennità proporzionale alla somma assicurata, in relazione al grado di invalidità residuata	-	Invalidità permanente superiore al 80%	-	-	Intera somma assicurata
GARANZIE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO																														
SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE																																	
Morte da infortunio																																	
Morte	-	-	Intera somma assicurata																														
Invalidità permanente da infortunio																																	
Invalidità permanente da infortunio fino al 3%	-	Nessun indennizzo	-																														
Invalidità permanente parziale	-	Indennità proporzionale alla somma assicurata, in relazione al grado di invalidità residuata	-																														
Invalidità permanente superiore al 80%	-	-	Intera somma assicurata																														

GARANZIA “ASSISTENZA STRADALE “VOLANTE +” - (SOTTOSCRIZIONE OPZIONALE)	
Garanzie di base	<p>Nell’ambito della garanzia “Assistenza Stradale “Volante +” la Compagnia fornisce le seguenti prestazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> • traino • officina Mobile in Italia – Depannage • recupero del veicolo fuori strada • demolizione del veicolo in Italia • consulenza medica • invio di autoambulanza in Italia • richiesta di documenti in caso di furto totale del veicolo • auto in sostituzione in Italia <p><u>Prestazioni operanti esclusivamente quando il sinistro si verifica fuori dal comune di residenza dell'assicurato (se acquistate):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • invio taxi per il ritiro dell'autovettura sostitutiva • trasferimento in centro ospedaliero attrezzato; • rientro dal centro ospedaliero attrezzato; • spese d'albergo; • rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio; • invio pezzi di ricambio; • autista a disposizione; • viaggio per il recupero del veicolo; • recupero del veicolo a mezzo pianale; • anticipo spese di prima necessità; • supporto alla compilazione del modulo CID/CAI; <p><u>Prestazioni operanti esclusivamente quando il sinistro si verifica all'estero:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • rimpatrio del veicolo a mezzo pianale; • viaggio di un familiare; • accompagnamento minori; • abbandono legale; • prolungamento soggiorno; • interprete a disposizione; • anticipo spese legali; • anticipo delle cauzioni penale e civile; • rimpatrio sanitario; • rientro salma; • trasmissione messaggi urgenti.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<ul style="list-style-type: none"> ! La garanzia risulta assicurabile solo per veicoli trasporto cose/camper/rimorchi di peso complessivo a pieno carico non superiore a 3,5t. ! Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da: <ul style="list-style-type: none"> • gare automobilistiche e relative prove e allenamenti; • guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; • scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo; • dolo dell'Assicurato; • abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni; • suicidio o il tentato suicidio. ! Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito http://www.exclusive-analysis.com/lists/cargo che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0. ! Ferme restando le differenti limitazioni inserite all'interno delle prestazioni, come precisate nella polizza, sono operanti le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> • <u>le prestazioni di Europ Assistance Italia S.p.A. previste nella presente polizza sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo, nel corso dell'anno di validità della polizza;</u> • il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro; • la durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della polizza è di sessanta giorni; • qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione;

- la Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti a mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito e/o causa di forza maggiore, compreso l'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza;
- ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione;
- relativamente ai sinistri formanti oggetto della presente garanzia, l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato dopo (o anche prima) del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei Magistrati eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso;
- tutte le eccedenze ai massimali così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle singole prestazioni verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata;
- l'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro trenta giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alle singole coperture offerte nella presente sezione:

<i>GARANZIE</i>	<i>SCOPERTI</i>	<i>FRANCHIGIE</i>	<i>LIMITI Di INDENNIZZO</i>
SEZIONE ASSISTENZA			
ASSISTENZA STRADALE VOLANTE +			
Prestazioni base			
Traino	-	-	€ 700,00 per sinistro
Officina Mobile in Italia – Depannage	-	-	€ 700,00 per sinistro
Recupero del veicolo fuori strada	-	-	€ 1.200,00 per sinistro
Demolizione del veicolo in Italia	-	-	-
Consulenza medica	-	-	-
Invio di autoambulanza in Italia	-	-	Fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 300 Km di percorso complessivo (andata/ritorno)
Richiesta di documenti in caso di furto totale del veicolo	-	-	-
Auto in sostituzione in Italia	-	-	Autovettura di cilindrata non superiore i 1.200 cm ³ . con percorrenza illimitata e per un massimo di sinistri di dieci giorni consecutivi.
Prestazioni operanti esclusivamente quando il sinistro si verifica fuori dal comune di residenza dell'assicurato			
Invio taxi per il ritiro dell'autovettura sostitutiva	-	-	€ 50,00 per sinistro.
Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato	-	-	-
Rientro dal centro ospedaliero attrezzato	-	-	-

	Spese d'albergo	-	-	€ 600,00 per sinistro complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro (Assicurato e trasportati).
	Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio	-	-	€ 1.000,00 per sinistro complessivamente per tutte le persone a bordo del veicolo (Assicurato e trasportati).
	Invio pezzi di ricambio	-	-	-
	Autista a disposizione	-	-	-
	Viaggio per il recupero del veicolo	-	-	-
	Recupero del veicolo a mezzo pianale	-	-	€ 500,00 per sinistro e per anno assicurativo. Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto, la Struttura Organizzativa provvede al suo recupero, tenendo la Compagnia a proprio carico l'importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.
	Anticipo spese di prima necessità	-	-	€ 1.500,00 per sinistro
	Supporto alla compilazione del modulo CID/CAI	-	-	-
	Prestazioni operanti esclusivamente quando il sinistro si verifica all'estero			
	Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale	-	-	-
	Viaggio di un familiare	-	-	-
	Accompagnamento minori	-	-	-
	Abbandono legale	-	-	-
	Prolungamento soggiorno	-	-	€ 600,00 per sinistro.
	Interprete a disposizione	-	-	€ 600 per sinistro.
	Anticipo spese legali	-	-	€ 2.500,00 per sinistro.
	Anticipo delle cauzioni penale e civile	-	-	€ 6.000,00 per sinistro
	Rimpatrio sanitario	-	-	-
	Rientro salma	-	-	€ 5.000,00 per sinistro
	Trasmissione messaggi urgenti	-	-	-



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

- ! In aggiunta a quanto previsto nel DIP Danni, non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal presente contratto, il conducente del veicolo assicurato, responsabile del sinistro, e limitatamente ai danni a cose, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing.
 - ! Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara.
 - ! Quando il veicolo assicurato è un rimorchio, la garanzia vale esclusivamente:
 - per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta, se staccato dalla motrice;
 - per i danni derivanti da manovre a mano, nonché
 - sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.
 - ! In aggiunta a quanto previsto nel DIP Danni, l'assicurazione non è operante:
 - nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze;
 - per i danni causati dalla circolazione dei veicoli nelle zone private aeroportuali;
 - per i danni causati alla pavimentazione stradale da veicoli cingolati.
- Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Compagnia eserciterà nei confronti del Contraente/Assicurato diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma, salvo per i casi in cui vale l'estensione di garanzia sempre operante "Rinuncia al diritto di rivalsa".
- Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada, la Compagnia limiterà la rivalsa nei confronti del conducente e/o Assicurato (proprietario del veicolo o locatario per veicolo in leasing) al 10% del danno con il massimo di euro 500,00.
- ! Con riferimento all'estensione di garanzia sempre operante "Rinuncia al diritto di rivalsa", la garanzia vale esclusivamente nei confronti dell'Assicurato (proprietario del veicolo o locatario per veicoli in leasing).
 - ! Con riferimento all'estensione di garanzia sempre operante "Rinuncia al diritto di rivalsa - Guida con patente idonea e non scaduta", qualora detta patente non venisse rinnovata dalle competenti autorità, la Compagnia sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa indipendentemente dai motivi del mancato rinnovo.
 - ! Con riferimento all'estensione di garanzia sempre operante "Rinuncia al diritto di rivalsa - Guida con attestazione di superamento degli esami di idoneità", qualora la patente non venisse rilasciata, la Compagnia sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio.
 - ! Con riferimento all'estensione sempre operante "Rinuncia al diritto di rivalsa - Veicoli in uso a persone diverse dal proprietario/locatario", qualora il proprietario/locatario fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il verificarsi dei due eventi di seguito indicati, ossia (i) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore o (ii) nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della carta di circolazione), in entrambi detti casi la Compagnia eserciterà comunque il diritto all'azione di rivalsa.
 - ! Con riferimento all'estensione di garanzia sempre operante "Responsabilità civile da incendio", la Compagnia garantisce l'Assicurato con il limite di € 250.000,00 per sinistro. Inoltre, sono esclusi i danni alle cose in uso, custodia o possesso:
 - del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio e del locatario nel caso di veicolo in leasing;
 - del coniuge non legalmente separato, degli ascendenti e dei discendenti legittimi, naturali o adottivi nonché dei parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi o a carico del conducente o dei soggetti di cui al precedente punto;
 - ove l'Assicurato sia una società, dei soci a responsabilità illimitata e delle persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto.
- Sono altresì esclusi tutti i danni:
- conseguenti a fatti di terzi;
 - causati da cose trasportate sul veicolo;
 - da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
- ! Con riferimento all'estensione di garanzia sempre operante "Danni a cose di terzi trasportati", non rientrano tra gli oggetti oggetto della copertura il denaro, preziosi, bauli, valigie, personal computer portatili, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.
 - ! Con riferimento all'estensione di garanzia sempre operante "Carico e scarico" non si applica alle operazioni di carico a terra sul veicolo e viceversa eseguite con mezzi o dispositivi meccanici e sono esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Inoltre le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.
 - ! Con riferimento all'estensione di garanzia valida solo se espressamente richiamata in polizza "Veicoli azionati elettricamente" sono esclusi i filobus e veicoli per uso speciale/trasporto medico.

- ! Con riferimento alle estensioni di garanzia valide solo se espressamente richiamate in polizza “veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose” e, “veicoli adibiti al trasporto di gas tossici o di materie esplosive”, non è assicurato il trasporto di sostanze radioattive.
- ! Con riferimento all'estensione di garanzia valida solo se espressamente richiamata in polizza “carico e scarico con mezzi e dispositivi meccanici” sono esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Inoltre, le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.
- ! Nell'ambito della gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, la Compagnia non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.
- ! Avuto riguardo alla validità territoriale, qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Compagnia. La Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro:

INCIDENTE STRADALE – RESPONSABILITA' CIVILE

Nel caso di incidente nel quale sia coinvolto almeno un veicolo per il quale vi sia obbligo di assicurazione, l'Assicurato ne deve dare pronta comunicazione alla Compagnia, inoltrando all'agenzia di competenza l'apposito modulo CAI compilato in tutte le sue parti ed allegando l'eventuale documentazione probatoria in suo possesso.

Qualora non sia possibile utilizzare il modulo CAI, è necessario descrivere dettagliatamente il sinistro, indicando: nome, cognome e indirizzo delle Parti coinvolte; targa, numero di polizza e compagnia assicuratrice dei veicoli coinvolti; numero e scadenza validità della patente dei conducenti; giorno, ora e luogo dell'incidente; descrizione dei danni riportati; luogo, data di nascita del conducente; residenza e codice fiscale del conducente il veicolo assicurato al momento del sinistro; raccogliendo le generalità, recapito telefonico, di eventuali testimoni; segnalando eventuali interventi delle autorità; indicando il luogo ove sia possibile accertare i danni subiti dal veicolo.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Risarcimento diretto

In caso di collisione tra due veicoli identificati ed assicurati in Italia - S. Marino - Città del Vaticano, dal quale siano derivati danni a veicoli o persone, l'Assicurato che risulti in tutto o in parte non responsabile, deve rivolgere le proprie richieste di risarcimento direttamente alla Compagnia utilizzando il modulo CAI, compilandolo in tutte le sue parti, a prescindere dalla sottoscrizione o meno dello stesso da parte di entrambi i conducenti.

Qualora ricorrano tutti i presupposti previsti dalla Legge per l'applicazione della procedura di risarcimento diretto, la Compagnia provvede alla liquidazione dei danni.

Risarcimento ordinario

In tutti i casi di inapplicabilità della procedura di Risarcimento Diretto, l'Assicurato, fatto salvo l'obbligo di denuncia nei confronti della Compagnia, dovrà avanzare richiesta di risarcimento (a mezzo raccomandata A.R.) presso l'Impresa di assicurazione del responsabile civile.

Risarcimento al trasportato

Il danno subito dal trasportato, ad eccezione dei sinistri cagionati da caso fortuito, è sempre risarcito dalla Compagnia del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, entro il limite del massimale minimo di Legge e a prescindere dall'accertamento circa le responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti.

ULTERIORI IPOTESI

Sinistri con veicoli non identificati o non assicurati

In caso di sinistro avvenuto in Italia e causato da veicolo non identificato o non assicurato, il danneggiato deve rivolgersi al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso CONSAP, il quale nei limiti del massimale minimo obbligatorio per Legge, risarcisce:

- in caso di veicolo non identificato i danni alle persone, mentre i danni alle cose sono risarcibili solo qualora dal sinistro siano derivate anche gravi lesioni, con una franchigia di € 500,00;
- in caso di veicolo non assicurato, sia i danni alle cose che alle persone.

La richiesta di risarcimento deve essere inviata a CONSAP S.p.A. - Servizio Fondo di garanzia per le vittime della strada - Via Yser, 14 - 00198 Roma (www.consap.it).

Sinistro con veicoli stranieri

Le informazioni riguardanti la copertura assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro, il numero di polizza e la scadenza della stessa possono essere ottenute, tramite la targa, inviando una richiesta al Centro Informazioni della CONSAP.

Sinistro avvenuto in Italia

È necessario inviare una lettera raccomandata A/R all'UCI (Bureau Italiano, ente domiciliario dello straniero) in Corso Sempione, 39 - 20145 Milano, contenente la richiesta danni, modulo CAI se compilato, eventuale verbale delle Autorità intervenute, documentazione inerente all'entità dei danni.

	<p><u>Sinistro avvenuto all'estero</u> Se il sinistro è avvenuto in uno dei Paesi del sistema Carta Verde ed è stato provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo (SEE), per chiedere il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro; per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante "mandatario", occorre inviare apposita richiesta a: CONSAP S.p.A. - Centro di Informazione Italiano - Via Yser, 14 - 00198 Roma Fax 06.85796270 - Tel. 06.85796415 - mail: richieste.centro@consap.it.</p> <p><u>Sinistro avvenuto in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo (SEE) causato da veicolo non identificato o non assicurato</u> Chi ha subito un danno in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE), da un veicolo non identificato, o di cui risulti impossibile entro due mesi dal sinistro identificare l'assicuratore, può rivolgere la propria richiesta di risarcimento a CONSAP S.p.A.</p> <p><u>Altri casi</u> In caso di incidente all'estero provocato da un veicolo non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo (SEE), la richiesta di risarcimento deve essere inviata all'assicuratore e/o proprietario del veicolo estero. Qualora il veicolo che ha causato l'incidente sia immatricolato in un paese diverso rispetto a quello in cui l'incidente è accaduto, la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata al Bureau del Paese dell'incidente, purché il sinistro sia avvenuto in uno dei paesi del sistema carta verde.</p> <p>Assistenza diretta/in convenzione: [..]</p> <p>Rimborso del sinistro per evitare maggiorazioni di premio Relativamente ai contratti stipulati con la forma di tariffa "Pejus", è data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio rimborsando alla Compagnia gli importi relativi ai danni cagionati a seguito dei sinistri liquidati nel periodo di osservazione e indicati nell'attestazione di rischio. Quanto sopra riportato non è applicabile nel caso in cui il contratto sia stipulato con la formula "Fissa" o "Franchigia".</p> <p>Gestione da parte di altre imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per la garanzia "ASSISTENZA LEGALE", la Compagnia si avvale per la gestione e liquidazione sinistri, di D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - in seguito semplicemente denominata "DAS" - Direzione Generale - Via E. Fermi 9/B 37135 Verona - sito internet www.das.it - tel. 045.83.78.901 - fax 045.83.51.023. - per la garanzia "ASSISTENZA STRADALE VOLANTE +", la Compagnia si avvale per la "Assistenza stradale", gestione e liquidazione sinistri, di Europ Assistance Italia S.p.A., di seguito si riporta la descrizione delle prestazioni e dei servizi e delle modalità di fruizione ed erogazione degli stessi. <p>Prescrizione: i diritti derivanti dalla copertura assicurativa si prescrivono in <u>due anni</u> dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni categoria si prescrive in <u>due anni</u> dal giorno in cui il fatto si è verificato, salvo che il fatto sia considerato dalla legge come reato e per questo reato sia stabilita una prescrizione più lunga, che si applica quindi anche all'azione civile.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione. Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti alla Compagnia possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione. Con riferimento alla garanzia di responsabilità civile, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa, qualora sia applicabile.</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>Dal momento del ricevimento della lettera di richiesta di risarcimento danni se completa, oppure di tutta la documentazione di cui sopra se richiesta, la Compagnia comunica la somma offerta o in alternativa i motivi per i quali non si ritiene di fare offerta in relazione alla richiesta, nei termini sotto descritti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per danni a veicolo o cose con modulo CAI a doppia firma, ovvero sottoscrizione di entrambi i conducenti: trenta giorni; - per danni a veicolo o cose con modulo CAI ad una firma ovvero sottoscrizione o denuncia dell'assicurato: sessanta giorni; - per lesioni: novanta giorni. <p>Nel caso venga inviato all'Assicurato atto di quietanza contenente la somma messa a disposizione, questa deve essere restituita debitamente controfirmata ed il pagamento della stessa deve avvenire entro quindici giorni dal suo ricevimento. Nel caso l'Assicurato non intenda accettare la somma messa a disposizione e non restituisca pertanto la quietanza, la somma deve essere comunque pagata entro quindici giorni dalla comunicazione della mancata accettazione. Nel caso poi non vengano né restituiti gli atti firmati, né venga comunicata la mancata accettazione e questo silenzio si protragga per trenta giorni, la somma offerta va comunque pagata entro i quindici giorni successivi.</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna ed alla firma della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze.</p> <p>Il premio viene determinato sulla base dei molteplici parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa ed è comprensivo delle provvigioni riconosciute dalla Compagnia all'Intermediario.</p> <p>Il pagamento del premio è consentito con periodicità annuale (unica soluzione) o semestrale (con aumento del 3%); quest'ultima periodicità non è consentita per rimorchi, roulotte, macchine agricole.</p> <p>I mezzi di pagamento consentiti dalla Compagnia sono assegno, bancomat, bollettino postale, bonifico, denaro contante, RID e trattenuta sul cedolino, con i limiti e le modalità previsti dalla normativa antiriciclaggio vigente. Il Contraente deve richiedere al Suo Intermediario quali di questi mezzi di pagamento sono previsti dal mandato sottoscritto con la Compagnia.</p> <p>Il pagamento deve essere eseguito preferibilmente in forma diversa dal denaro contante, presso l'Intermediario cui è assegnato il contratto, il quale è autorizzato a rilasciare i documenti contrattuali previsti dalle disposizioni in vigore.</p> <p>Il premio si intende comprensivo di imposte e di contributo al SSN.</p>
Rimborso	<p>Nei casi di cessazione di rischio dovuta a vendita, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva nonché cessazione della circolazione del veicolo, cui consegue la cessazione del rischio e la risoluzione del contratto, la Compagnia restituisce al Contraente il premio pagato e non goduto in ragione di 1/360° del premio annuo per ciascun giorno di garanzia residua, al netto del contributo SSN (Servizio Sanitario Nazionale) e delle imposte. Per i ciclomotori non targati e pertanto sprovvisti di certificato di circolazione, tali regole hanno effetto esclusivamente in caso di demolizione certificata ai sensi delle vigenti disposizioni.</p> <p>In caso di furto totale, cui parimenti consegue la risoluzione del contratto, a decorrere dal giorno successivo alla denuncia di furto e la Compagnia procede all'emissione di appendice di cessazione del contratto restituendo al Contraente il premio pagato e non goduto in ragione di 1/360° del premio annuo per ciascun giorno di copertura residua, al netto del contributo SSN (Servizio Sanitario Nazionale) e delle imposte; dal rimborso si intende esclusa la parte di premio relativa alla garanzia Furto.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>Il contratto ha durata annuale o, su richiesta del Contraente, di un anno più frazione iniziale e si intende automaticamente cessato alla scadenza contrattuale, senza necessità di inviare formale disdetta. La Compagnia trasmette al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza contrattuale, un avviso di scadenza.</p> <p>Successivamente la Compagnia può formulare una proposta di prosecuzione del contratto comunicando al Contraente, per il tramite dell'Intermediario, il premio da corrispondere per l'annualità. È facoltà del Contraente, dopo averne preso visione, accettare la proposta di rinnovo del contratto per un ulteriore anno, manifestando la volontà di rinnovarlo mediante il pagamento del premio entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza. A conferma, il Contraente riceverà la quietanza attestante il pagamento del premio ed il certificato di assicurazione.</p>
Sospensione	<p>La sospensione delle garanzie in corso di contratto viene concessa, con il limite di due volte per anno solare, alle seguenti condizioni:</p> <p>a) il Contraente deve restituire certificato e carta verde e la sospensione non può avere effetto anteriore alla data di restituzione di detti documenti;</p> <p>b) al momento della sospensione il contratto non sia scaduto e preveda almeno un ulteriore giorno di copertura; il premio pagato e non goduto sarà riconosciuto al Contraente al momento della riattivazione del contratto di cui al punto d);</p> <p>c) la durata della sospensione non può essere superiore a ventiquattro mesi; decorso tale termine, senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia, il contratto si estingue ed il premio non goduto resta acquisito dalla Compagnia, salvo in caso di alienazione del veicolo; in tal caso la Compagnia, procede all'emissione di appendice di cessazione del contratto con decorrenza pari alla data di sospensione e restituisce al Contraente il premio pagato e non goduto in ragione di 1/360° del premio annuo per ciascun giorno di garanzia residua, al netto del contributo SSN (Servizio Sanitario Nazionale) e delle imposte;</p> <p>d) la riattivazione del contratto, purché Contraente, Assicurato e tipologia del veicolo rimangano inalterati oppure all'Assicurato originario subentri il coniuge in comunione dei beni, deve essere fatta prorogando la scadenza originaria per un periodo pari a quello della sospensione; sul premio di polizza, calcolato in base alle tariffe in vigore al momento della riattivazione, si conteggia, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto di cui al punto b);</p> <p>e) il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende dal momento della riattivazione della stessa;</p> <p>f) la sospensione dalla garanzia non è consentita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di furto del veicolo senza ritrovamento (ipotesi di risoluzione); - per rimorchi e roulotte. <p>All'atto della sospensione, la Compagnia rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.</p>



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	L'assicurazione obbligatoria per la RC Auto ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo, si risolve quindi automaticamente alla scadenza fissata senza necessità di disdetta.
Ripensamento dopo la stipulazione	Il contratto non prevede il diritto del contraente di recedere dallo stesso entro un determinato termine dalla stipulazione.
Risoluzione	Il contratto risolve nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> - alienazione del veicolo assicurato; - consegna in conto vendita; - demolizione, distruzione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione; fatta eccezione per rimorchi e roulotte; <p>Il contratto di risolve altresì, anche per rimorchi e roulotte, in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - furto del veicolo assicurato.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato a una tipologia di clientela, costituita da persone fisiche in possesso di Patente di Guida per la conduzione di "veicoli diversi" (autoveicoli e motoveicoli per trasporto di cose e per trasporti specifici, autobus, macchine operatrici e carrelli, rimorchi, roulotte e trattori agricoli) a copertura del rischio di danni a terzi causati dalla circolazione (per la quale vige obbligo di legge), usufruendo altresì di garanzie accessorie facoltative qualora ne ricorrano i presupposti.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

La quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al 12,41%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Ai sensi del Regolamento ISVAP n. 24/2008, come modificato dal Provvedimento n. 30/2015, per Reclamo si intende "una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un'impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto".</p> <p>Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia presso: Helvetia Italia Assicurazioni - Ufficio Reclami - Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano - Fax: 02 5351794 – Email: reclami@helvetiaitalia.it.</p> <p>La Compagnia invia la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p>
All'IVASS	<p>In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Compagnia, il reclamante potrà rivolgersi per iscritto all'IVASS (in Via del Quirinale 21, 00187 Roma oppure ai fax 06 42133745 - 06 42133353) ed ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.</p> <p>Per reperire il modello da utilizzare per la presentazione dei reclami all'IVASS, si rinvia alla Sezione Reclami del sito della Compagnia www.helvetiaitalia.it</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita (obbligatoria)	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none"> • Arbitrato (facoltativo): qualora dovesse sorgere un dissenso tra l'Assicurato e la Compagnia circa la determinazione dell'ammontare del danno. In tal caso, ai sensi di polizza, i periti, nominati da ciascuna delle Parti, si accordano di nominare un terzo perito, detto Arbitro, per addvenire ad una decisione. • Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm, chiedendo l'attivazione della Procedura. • Conciliazione paritetica: è altresì attivabile la procedura della conciliazione paritetica, frutto di accordo tra ANIA e le principali Associazioni dei Consumatori, applicabile alle controversie nel settore r.c. auto, su sinistri di valore non superiore a 15.000,00 euro,

	Tramite il sito della Compagnia (www.helvetia.it) è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.
--	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. Gruppo Helvetia

Polizza multirischi per la circolazione

InViaggio Veicoli Diversi

Condizioni di Assicurazione

**Modello IVD004
Edizione 10/2017**

Sommario

GLOSSARIO	1
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (valide per tutte le sezioni).....	3
Art. 1 - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE - AGGRAVAMENTO DI RISCHIO -	3
Art. 2 - ESTENSIONE TERRITORIALE	3
Art. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO	3
Art. 4 - DURATA DEL CONTRATTO	3
Art. 5 - PROSECUZIONE DEL CONTRATTO.....	3
Art. 6 - VARIAZIONE DELLA RESIDENZA DELL'ASSICURATO.....	3
Art. 7 - TRASFERIMENTO DI PROPRIETA'/ALIENAZIONE DEL VEICOLO	3
Art. 8 - CESSAZIONE DEL RISCHIO	4
Art. 9 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO E RIATTIVAZIONE	4
Art. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO TOTALE	5
Art. 11 - Sistemi alternativi per risoluzione controversie, Foro Competente.....	5
Art. 12 - IMPOSTE E TASSE.....	5
Art. 13 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	5
SEZIONE A - R.C. AUTO - CONDIZIONI PARTICOLARI.....	6
Art. 14 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.....	6
Art. 15 - ESCLUSIONI E RIVALSA.....	6
Art. 16 - ESTENSIONI DI GARANZIA -	6
Art. 17 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI -	8
Art. 18 - GESTIONE DELLE VERTENZE	8
Art. 19 - PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ	8
Art. 20 - ATTESTAZIONE DI RISCHIO.....	9
Art. 21 - FORME DI TARIFFA -	11
SEZIONE B - FURTO/INCENDIO E GARANZIE COMPLEMENTARI, KASKO - CONDIZIONI PARTICOLARI	13
Art. 22 - FURTO/INCENDIO	13
Art. 23 - KASKO - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	13
Art. 24 - ESCLUSIONI	13
Art. 25 - SOMMA ASSICURATA.....	14
Art. 26 - ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO	14
Art. 27 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO	14
Art. 27bis - RIPARAZIONI - SOSTITUZIONE IN NATURA DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE	14
Art. 28 - NOMINA DEI PERITI	14
Art. 29 - LIQUIDAZIONE DEL DANNO	14
Art. 30 - FRANCHIGIA O SCOPERTO	15
Art. 31 - RECUPERI	15
GARANZIE COMPLEMENTARI AL FURTO/INCENDIO	16
Art.32 - PACCHETTO PIU'	16
Art. 33 - ATTI VANDALICI (valida solo come estensione alla garanzia PacchettoPiù)	16
SEZIONE C - ASSISTENZA LEGALE - CONDIZIONI PARTICOLARI	17
Art. 34 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.....	17
Art. 35 - AMBITO DELL'ASSICURAZIONE.....	17
Art. 36 - PERSONE ASSICURATE.....	17
Art. 37 - ESCLUSIONI	17
Art. 38 - INSORGENZA DEL SINISTRO -	17
Art. 39 - ESTENSIONE TERRITORIALE -	17
Art. 40 - DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE -	18
Art. 41 - FORNITURA DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA -	18
Art. 42 - GESTIONE DEL SINISTRO -	18
Art. 43 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO -	18
SEZIONE D - INFORTUNI DEL CONDUCENTE - CONDIZIONI PARTICOLARI	19
Art. 44 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE -	19
Art. 45 - ESCLUSIONI -	19
Art. 46 - GARANZIE PRESTATE -	19
Art. 47 - FRANCHIGIA ASSOLUTA PER INVALIDITÀ -	20
Art. 48 - DENUNCIA DELL'INFORTUNIO E ONERI RELATIVI -	20
Art. 49 - CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ -	20
Art. 50 - CONTROVERSIE - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL DANNO - ARBITRATO -	20
SEZIONE E - ASSISTENZA STRADALE "VOLANTE +" - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.....	20
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	20
Art. 51 - ESTENSIONE TERRITORIALE	20
Art. 52 - DECORRENZA E DURATA DELLE PRESTAZIONI.....	20
Art. 53 - ESCLUSIONI	21
Art. 54 - DELIMITAZIONE ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI	21
Art. 55 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO -	21
Art. 56 - PRESTAZIONI.....	21
Art. 57 - PRESTAZIONI OPERANTI ESCLUSIVAMENTE QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA FUORI DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO.....	23
Art. 58 - PRESTAZIONI OPERANTI ESCLUSIVAMENTE QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA ALL'ESTERO -	24
Art. 59 - MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA	26
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	26

GLOSSARIO

Termini assicurativi utilizzati

Accessorio: l'installazione stabilmente fissata al veicolo, così classificata: di serie (se costituisce la normale dotazione del veicolo, senza comportare un supplemento al prezzo di listino), optional (se fornito dalla casa costruttrice dietro pagamento di un supplemento al prezzo di listino), non di serie (se non rientra nelle due definizioni sopra riportate);

Assicurato: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con la garanzia RCA o il cui interesse è protetto dalle garanzie diverse dall'RCA;

Assicurazione obbligatoria: l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, di cui all'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 7 settembre 2005, n.209 (Codice delle Assicurazioni private);

Attestazione sullo stato del rischio o attestato di rischio: il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato;

Avente diritto: la persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'attestato di rischio (contraente, ovvero, qualora diverso, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria);

Banca dati: la banca dati elettronica che le imprese hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio;

Conducente: colui che è preposto alla guida del veicolo durante la circolazione;

Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;

Degrado: il deprezzamento del veicolo e delle sue parti dovuto ad usura e/o a invecchiamento;

Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;

Furto: il reato, previsto dal Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;

Incendio: è la combustione del veicolo con sviluppo di fiamma, o di sue parti che può autoestendersi o propagarsi, anche se dovuto a dolo di terzi, all'azione del fulmine o allo scoppio del serbatoio e/o dell'impianto di alimentazione destinati al funzionamento del veicolo stesso;

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro, che qualora si riferisca al veicolo assicurato, non potrà in nessun caso essere superiore alla differenza tra il valore del veicolo indicato in polizza ed eventuali scoperti e franchigie;

Infortunio: l'evento connesso con la circolazione del veicolo dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che provoca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o un'invalidità permanente;

Legge: il codice delle Assicurazioni Private adottato con D.Lgs n.209 del 7 settembre 2005 e successive modifiche e integrazioni;

Polizza: l'insieme dei documenti che provano e costituiscono il contratto di assicurazione;

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società, calcolato sulla base della tariffa vigente per ciascuna garanzia;

Rapina: il reato, previsto dal Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;

Regolamento: il regolamento di esecuzione della Legge e successive modifiche e integrazioni;

Risarcimento: la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro;

Risarcimento diretto: la somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro di cui all'art. 149 della Legge;

Scoppio: il repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo per effetto di eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio;

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione; per la garanzia assistenza legale tale fatto è costituito dalla controversia;

Società: Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.;

Tariffa: la tariffa della Società per ciascuna garanzia prestata, in vigore al momento della stipulazione del contratto;

Valore commerciale: il valore medio riportato nella pubblicazione mensile "EUROTAX" del mese di avvenimento del sinistro.

DEFINIZIONI SEZIONE E - ASSISTENZA STRADALE "VOLANTE +" -

Assicurato: Il proprietario del veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso al momento del sinistro.

Europ assistance italia S.p.A.: Europ Assistance Italia S.p.A. - P.za Trento, 8 - 20135 MILANO

Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n° 19569 del 2 Giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° Luglio 1993 n° 152).

Foratura: Degonfiamento e/o distruzione, scoppio, lacerazione, deterioramento improvviso e non dovuto ad usura del pneumatico tale da renderlo inutilizzabile o non utilizzabile in condizioni di piena sicurezza.

Infortunio: Sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e sia connesso alla circolazione del veicolo.

Prestazione: L'assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno in caso di sinistro, da parte della Società, tramite la Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A.

Rapina. Il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Sinistro: Guasto, incidente, incendio, furto tentato / parziale / consumato, rapina, o infortunio che si può verificare nel corso di validità della polizza e che determina la richiesta delle prestazioni da parte dell'Assicurato.

Struttura Organizzativa: La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza.

Veicolo: Autovettura ed autoveicolo promiscuo regolarmente assicurato con polizza RCA con la Società.

Indicazioni aggiuntive tese a garantire la riconducibilità alle unità di misura definite dal DPR 802/1982 e successive modifiche:

Anno (annuo - annuale): periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno solare bisestile);

Bimestre (bimestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 59 e 62 giorni in funzione della data iniziale del conteggio;

Età assicurativa: età in anni interi, determinata trascurando le frazioni di anno;

Mese (mensile): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in funzione della data iniziale del conteggio;

Poliennale (durata): periodo di tempo la cui durata minima è pari a 730 giorni (731 in caso di un anno solare bisestile compreso nel periodo);

Quadrimestre (quadrimestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 120 e 123 giorni in funzione della data iniziale del conteggio;

Quinquennio (quinquennale): periodo di tempo la cui durata è pari a 1826 giorni (1827 in caso di due anni solari bisestili compresi nel periodo);

Semestre (semestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 181 e 184 giorni in funzione della data iniziale del conteggio;

Settimana (settimanale): periodo di tempo la cui durata è pari a 7 giorni;

Trimestre (trimestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 89 e 92 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.

Art. 1 - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE - AGGRAVAMENTO DI RISCHIO -

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile).

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dar comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti alla Società possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Codice Civile).

Con riferimento alla garanzia di responsabilità civile, qualora sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa come previsto all'art. "ESCLUSIONI E RIVALSA".

Art. 2 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Serbia e della Svizzera.

Per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (carta verde) le cui sigle non siano barrate, l'assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato dalla Società detto certificato.

Nel rispetto di quanto sopra la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria RCA, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto.

La carta verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, e trovi applicazione l'art. 1901 secondo comma Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la carta verde cessi di aver validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla carta verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società, la quale eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Art. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna ed alla firma della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze.

Fermo quanto previsto dall'art. "DURATA DEL CONTRATTO" relativamente alla scadenza contrattuale, se alle scadenze delle rate intermedie il Contraente non paga quanto dovuto, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla suddetta scadenza e si riattiverà dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga il premio (ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile).

Il pagamento deve essere eseguito preferibilmente in forma diversa dal denaro contante, presso l'Intermediario cui è assegnato il contratto, il quale è autorizzato a rilasciare i documenti contrattuali previsti dalle disposizioni in vigore.

Art. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata annuale o, su richiesta del Contraente, di un anno più frazione iniziale e si intende automaticamente cessato alla scadenza contrattuale, senza necessità di inviare formale disdetta. La sola garanzia RCA si intende comunque operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla suddetta scadenza, sino all'effetto di un eventuale nuovo contratto stipulato con la Società o con altra Impresa a copertura del medesimo rischio.

Art. 5 - PROSECUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo quanto sopra, la Società trasmette al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza contrattuale, un avviso di scadenza.

Successivamente la Società può formulare una proposta di prosecuzione del contratto comunicando al Contraente, per il tramite dell'Intermediario, il premio da corrispondere per l'annualità. In caso di accettazione della proposta entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza, il contratto prosegue per un'ulteriore annualità senza soluzione di continuità.

Art. 6 - VARIAZIONE DELLA RESIDENZA DELL'ASSICURATO

Considerato che il premio è determinato anche sulla base della residenza o della sede legale del proprietario Assicurato, lo stesso e/o il Contraente sono tenuti a dare immediata comunicazione alla Società del cambiamento di residenza intervenuto in corso di contratto.

Art. 7 - TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ/ALIENAZIONE DEL VEICOLO

Nei casi di vendita, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva del veicolo assicurato o cessazione della circolazione ai sensi dell'art. 103 del Codice della Strada, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo idonea documentazione e restituendo certificato e carta verde del veicolo alienato;

Nei predetti casi il Contraente ha a disposizione le seguenti opzioni alternative:

a) sostituzione di polizza

Qualora il Contraente chieda che la polizza sia resa valida per altro veicolo della stessa tipologia di sua proprietà o del coniuge in comunione dei beni, si procede alla sostituzione del veicolo assicurato mantenendo la medesima scadenza contrattuale e conservando la classe di merito maturata. In caso di variazione di premio, si procede al relativo conguaglio.

b) cessione del contratto/appendice "Voltura Contraente"

Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che comporti la cessione del contratto di assicurazione, il Contraente (cedente) è tenuto a darne immediata comunicazione alla Società, la quale prende atto della cessione mediante l'emissione di appendice "Voltura Contraente", rilasciando i predetti nuovi documenti intestati al cessionario. Resta inteso che il cedente è tenuto al pagamento dei premi fino al momento della comunicazione di cessione.

Successivamente alla voltura del contratto, non sono ammesse sospensioni.

Il contratto volturato si estingue alla sua naturale scadenza e **la Società non consegna al cessionario l'attestazione di rischio**; per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. Nel caso di voltura del contratto avvenuta nei sessanta giorni antecedenti la scadenza dello stesso, **la Società consegna al Contraente l'attestazione di rischio**.

c) sospensione della garanzia

Si rimanda a quanto disposto al successivo art. "SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO E RIATTIVAZIONE".

d) cessazione di rischio

Qualora il Contraente non si sia avvalso di una delle facoltà previste ai commi precedenti, può comunque richiedere la cessazione di rischio di cui al successivo art. "CESSAZIONE DEL RISCHIO".

Qualora vi sia un mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di intestatari ad uno soltanto di essi, sussiste in capo a quest'ultimo il diritto alla conservazione della classe di merito maturata. Viceversa, in caso di mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio da unico intestatario ad una pluralità di intestatari, sussiste in capo soltanto al nuovo contestatario, che era anche il precedente unico intestatario, il diritto alla conservazione della classe di merito maturata.

Art. 8 - CESSAZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di cessazione di rischio, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo il certificato e la carta verde e in aggiunta:

- a) *in caso di vendita*: atto notarile di vendita;
- b) *in caso di consegna in conto vendita*: relativa documentazione probatoria che dimostri l'avvenuta consegna del veicolo;
- c) *in caso di distruzione/demolizione*: certificato attestante l'avvenuta consegna del veicolo ad uno dei centri di raccolta autorizzati;
- d) *esportazione definitiva*: attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa;
- e) *cessazione della circolazione*: attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa.

La Società, al momento della consegna dei documenti sopraindicati provvede all'emissione di appendice di cessazione del contratto con decorrenza dalla data di consegna dei predetti documenti e restituisce al Contraente il premio pagato e non goduto in ragione di 1/360° del premio annuo per ciascun giorno di garanzia residua, al netto del contributo SSN (Servizio Sanitario Nazionale) e delle imposte. Qualora il periodo di osservazione risulti concluso, la Società consegna l'attestato di rischio al Contraente.

Art. 9 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO E RIATTIVAZIONE

La sospensione della garanzia in corso di contratto viene concessa, con il limite di due volte per anno solare, alle seguenti condizioni:

- a) il Contraente deve restituire certificato e carta verde e la sospensione non può avere effetto anteriore alla data di restituzione di detti documenti;
- b) al momento della sospensione il contratto non sia scaduto e preveda almeno un ulteriore giorno di copertura; il premio pagato e non goduto sarà riconosciuto al Contraente al momento della riattivazione del contratto di cui al comma d);
- c) la durata della sospensione non può essere superiore a ventiquattro mesi; decorso tale termine, senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia, il contratto si estingue ed il premio non goduto resta acquisito dalla Società, salvo in caso di alienazione del veicolo; in tal caso la Società, procede all'emissione di appendice di cessazione del contratto con decorrenza pari alla data di sospensione e restituisce al Contraente il premio pagato e non goduto in ragione di 1/360° del premio annuo per ciascun giorno di garanzia residua, al netto del contributo SSN e delle imposte;
- d) la riattivazione del contratto, purché Contraente, Assicurato e tipologia del veicolo rimangano inalterati oppure all'Assicurato originario subentri il coniuge in comunione dei beni, deve essere fatta prorogando la scadenza originaria per un periodo pari a quello della sospensione; sul premio di polizza, calcolato in base alle tariffe in vigore al momento della riattivazione, si conteggia, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto di cui al comma b);

e) il periodo di osservazione di cui al successivo art. "PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ" rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende dal momento della riattivazione della stessa;

f) la sospensione dalla garanzia non è consentita:

- **in caso di furto del veicolo senza ritrovamento (il contratto si risolve ai sensi dell'art. "RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO TOTALE");**
- **per rimorchi e roulotte.**

All'atto della sospensione, la Società rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.

Art. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO TOTALE

In caso di furto totale del veicolo, il Contraente deve darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto presentata all'autorità competente.

Il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia di furto sopra indicata e la Società procede all'emissione di appendice di cessazione del contratto restituendo al Contraente il premio pagato e non goduto in ragione di 1/360° del premio annuo per ciascun giorno di copertura residua, al netto del contributo SSN (Servizio Sanitario Nazionale) e delle imposte; dal rimborso si intende esclusa la parte di premio relativa alla garanzia Furto. Analoga procedura si applica, **esclusivamente per le rate intermedie**, anche quando il furto avviene nei quindici giorni successivi alla data di scadenza della copertura assicurativa; in tal caso il Contraente, se non vi ha già provveduto precedentemente, è tenuto a pagare il premio scaduto relativo al periodo in corso al momento del furto. Qualora il periodo di osservazione risulti concluso, la Società consegna l'attestato di rischio al Contraente. Qualora invece il periodo di osservazione non risulti concluso, resta valida l'attestazione di rischio riferita all'annualità precedente.

Art. 11 - Sistemi alternativi per risoluzione controversie, Foro Competente

Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve preliminarmente esperire il procedimento di negoziazione prevista ai sensi del D.L. 132/14, convertito con modifiche dalla L. 162/14, mediante invito, tramite il proprio legale, all'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.

In seguito all'esperimento del procedimento di negoziazione secondo le modalità di cui al sopra citato D.L. 132/14, la Parte potrà utilmente adire l'Autorità Giudiziaria competente, la quale viene individuata in quella del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto.

In ogni caso, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria per le controversie relative al presente contratto, è facoltà del Contraente attivare il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. innanzi ad un Organismo di Mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia, che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la vertenza.

Ricordiamo, infine, che è attivabile la procedura della conciliazione paritetica, frutto di accordo tra ANIA e le principali Associazioni dei Consumatori, applicabile alle controversie nel settore r.c. auto, su sinistri di valore non superiore a 15.000 euro, per le cui modalità di attivazione si rinvia al sito www.helvetiaitalia.it.

Per la risoluzione di eventuali controversie inerenti la liquidazione dell'indennizzo è possibile attivare la procedura di Arbitrato, secondo le modalità specificate nel presente Fascicolo.

Art. 12 - IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione, contributo al SSN (Servizio Sanitario Nazionale) compreso, sono a carico del Contraente e in caso di conguaglio per sostituzione o di appendice di cessazione del contratto, non vengono rimborsati.

Art. 13 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto si fa rinvio alle disposizioni di legge.

Art. 14 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, **entro i limiti convenuti in polizza**, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in polizza.

Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal presente contratto, il conducente del veicolo assicurato, responsabile del sinistro, e limitatamente ai danni a cose, i soggetti sottoindicati:

1. **Il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;**
2. **il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1, nonché parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedono abitualmente al loro mantenimento;**
3. **ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti di cui al punto 2.**

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in **aree private ad eccezione delle zone private aeroportuali.**

La Società inoltre assicura, sulla base di quanto previsto all'art. "ESTENSIONI DI GARANZIA", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria. In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "estensioni di garanzia".

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara.

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta, se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

Art. 15 - ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

- a) **se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;**
- b) **nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;**
- c) **nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;**
- d) **nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non è guidato dal proprietario o da suo dipendente;**
- e) **per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta o certificato di circolazione ad esclusione di quelli derivanti dall'omesso o errato utilizzo delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta dei bambini;**
- f) **nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada;**
- g) **per i danni causati alla pavimentazione stradale da veicoli cingolati (macchine operatrici e simili);**
- h) **nei casi previsti dall'art. "DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE - AGGRAVAMENTO DI RISCHIO";**
- i) **per i danni causati dalla circolazione dei veicoli nelle zone private aeroportuali.**

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Società eserciterà nei confronti del Contraente/Assicurato diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada, la Società limiterà la rivalsa nei confronti del conducente e/o Assicurato (proprietario del veicolo o locatario per veicolo in leasing) al 10% del danno con il massimo di euro 500,00.

Nel caso di contratto stipulato ai sensi dell'estensione di garanzia "Autovetture ad uso privato - guida esclusiva", in caso di sinistro e qualora il veicolo assicurato sia guidato da persona diversa dal Contraente, la Società eserciterà il diritto di rivalsa fino ad un massimo di euro 3.000,00.

Art. 16 - ESTENSIONI DI GARANZIA -

Le seguenti estensioni sono sempre operanti.

A) - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA -

A parziale deroga dell'art. "ESCLUSIONI E RIVALSA", la Società **rinuncia al diritto di rivalsa esclusivamente nei confronti dell'Assicurato** (proprietario del veicolo o locatario per veicoli in leasing) nei casi sottoindicati:

- 1) **Guida con patente idonea, ma scaduta**

Quando il veicolo assicurato sia condotto al momento del sinistro da persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omissso di provvedere al rinnovo della stessa. Resta inteso che, qualora detta patente non venisse rinnovata dalle competenti autorità, la Società sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa indipendentemente dai motivi del mancato rinnovo.

2) Guida con attestazione di superamento degli esami di idoneità

Quando il veicolo assicurato sia condotto, al momento del sinistro, da persona che abbia superato con esito favorevole entrambi gli esami teorici e pratici di idoneità presso l'ufficio della direzione provinciale della M.C.T.C. e che risulti in attesa del rilascio materiale del documento da parte della prefettura. Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rilasciata, la Società sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio.

3) Fatto di figli minori

Nel caso di danni derivanti da fatto dei figli minori del proprietario del veicolo, che mettano in movimento o in circolazione il veicolo stesso pur essendo sprovvisti dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la guida o il trasporto di persone.

4) Veicoli in uso a persone diverse dal proprietario/locatario

Quando il veicolo indicato in polizza è concesso in uso, locazione, comodato a persona diversa dal proprietario/locatario:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della carta di circolazione.

Qualora il proprietario/locatario fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il verificarsi dei due eventi predetti, la Società, ai sensi dell'art. "ESCLUSIONI E RIVALSA", eserciterà comunque il diritto all'azione di rivalsa.

La Società, per tutti i casi sopraindicati, rinuncia alla rivalsa anche nei confronti del Conducente, quando questi sia figlio o familiare convivente maggiorenne del proprietario/locatario.

B) - VEICOLO ADIBITO A SCUOLA GUIDA -

La garanzia copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

C) - RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI -

La garanzia si estende alla responsabilità civile dei passeggeri trasportati, per i danni che questi possono involontariamente cagionare a terzi non trasportati o a cose di terzi non trasportati, mentre essi si trovano a bordo del veicolo durante la circolazione.

D) - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCENDIO -

La Società garantisce l'Assicurato, **con il limite di € 250.000,00 per sinistro**, per i danni materiali e diretti cagionati a terzi a seguito di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato per fatto non inerente la circolazione. **Sono esclusi i danni alle cose in uso, custodia o possesso:**

- 1. del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio e del locatario nel caso di veicolo in leasing;**
- 2. del coniuge non legalmente separato, degli ascendenti e dei discendenti legittimi, naturali o adottivi nonché dei parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi o a carico del conducente o dei soggetti di cui al precedente punto 1;**
- 3. ove l'Assicurato sia una società, dei soci a responsabilità illimitata e delle persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2.**

Sono altresì esclusi tutti i danni:

- **conseguenti a fatti di terzi;**
- **causati da cose trasportate sul veicolo;**
- **da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.**

E) - CARICO E SCARICO -

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. assicura la responsabilità dell'Assicurato e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, **purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.**

F) - DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI

Nei casi di cui all'oggetto, la Società assicura la responsabilità dell'Assicurato o comunque del conducente, per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo assicurato, agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi,

bauli, valigie, personal computer portatili, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

Le seguenti estensioni sono valide soltanto se espressamente richiamate in polizza.

G) - VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE -

L'assicurazione è prestata in base alla dichiarazione del Contraente che il veicolo è adibito al trasporto di merci pericolose (liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi non tossici quali metano, butano, propano e simili) e si applica un sovrappremio del 25%; non è assicurato il trasporto di sostanze radioattive.

H) - VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI GAS TOSSICI O DI MATERIE ESPLOSIVE -

L'assicurazione è prestata in base alla dichiarazione del Contraente che il veicolo è adibito al trasporto di gas tossici (acido cianidrico, ammoniaca, anidride solforosa, solfuro di carbonio, cloro ecc.) o di materie esplosive (polvere da sparo, dinamite ecc.) e si applica un sovrappremio del 100%; non è assicurato il trasporto di sostanze radioattive.

I) - VEICOLI AZIONATI ELETTRICAMENTE (esclusi filobus e veicoli per uso speciale/ trasporto specifico).

L'assicurazione è prestata in base alla dichiarazione del Contraente che il veicolo è azionato elettricamente e si applica una riduzione di premio pari al 50%.

N) - RISCHI NON CONTEMPLATI IN TARIFFA -

Qualora il rischio assicurato presenti carattere di eccezionalità il relativo premio, non essendo contemplato nella tariffa della Società, viene determinato di volta in volta in base a specifica valutazione della Direzione.

R) - RIMORCHI/SEMIRIMORCHI TRAINATI DA MOTRICI DI TERZI IN FRANCIA, GERMANIA, GRECIA E SPAGNA

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da sinistri provocati dal rimorchio (o semirimorchio) descritto in polizza quando circoli agganciato a motrice di proprietà di terzi nel territorio della Francia, della Germania, della Grecia e della Spagna; si applica un sovrappremio del 10%.

S) - CARICO E SCARICO CON MEZZI E DISPOSITIVI MECCANICI -

Relativamente ai veicoli adibiti al trasporto cose, conto proprio e conto terzi, la Società assicura la responsabilità dell'Assicurato e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa anche se eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. **Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi; si applica un sovrappremio del 5%.**

Art. 17 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI -

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente - denuncia di sinistro) e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza e al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato (art. 1913 Codice Civile). Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 Codice Civile).

Art. 18 - GESTIONE DELLE VERTENZE

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. Nei medesimi limiti di cui sopra ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

Art. 19 - PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ

Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive o delle penalizzazioni (Franchigia o Pejus) **previste all'art. "FORME DI TARIFFA"**, in caso di veicolo assicurato per la prima annualità, **il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale**; per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia dalla scadenza del periodo di osservazione precedente e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale.

In caso di contratto con durata annuale più frazione, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale; per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia dalla scadenza del periodo di osservazione precedente e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale.

Art. 20 - ATTESTAZIONE DI RISCHIO

20A) - OBBLIGO DI CONSEGNA DELL'ATTESTATO DI RISCHIO

Le Imprese consegnano, alla conclusione del periodo di osservazione, l'attestato di rischio al Contraente e, se persona diversa, all'Avente diritto, ovvero al proprietario, all'usufruttuario nel caso di usufrutto, all'acquirente nel caso di patto di riservato dominio, al locatario nel caso di locazione finanziaria. **L'obbligo di consegna dell'attestazione di rischio sussiste altresì:**

- a) qualunque sia la forma tariffaria secondo la quale il contratto è stato stipulato;
- b) nel caso di sospensione della garanzia nel corso del contratto e successiva riattivazione, in occasione della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione;
- c) in caso di furto del veicolo avvenuto nei sessanta giorni antecedenti la scadenza del contratto;
- d) nei casi di vendita del veicolo, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, avvenuti nei sessanta giorni antecedenti la scadenza del contratto, qualora il Contraente abbia esercitato la facoltà di risoluzione o di cessione del contratto.

20B) - CONTENUTO DELL'ATTESTATO DI RISCHIO

L'attestazione contiene:

- a) la denominazione della Società;
- b) il nome ed il codice fiscale del Contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se trattasi di contraente persona giuridica;
- c) i medesimi dati di cui alla precedente lettera b) relativi al proprietario ovvero ad altro **Avente diritto**;
- d) il numero del contratto di assicurazione;
- e) i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del veicolo assicurato;
- f) la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- g) la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- h) **per contratti stipulati nella forma di tariffa PEJUS**, oltre **all'eventuale percentuale di PEJUS**, la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, nonché le corrispondenti **classi CU** di provenienza ed assegnazione, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione contrattuale;
- i) **l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con RESPONSABILITÀ PRINCIPALE e del numero dei sinistri con RESPONSABILITÀ PARITARIA, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;**
- j) **la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto** (danni sia a cose che a persone);
- k) **gli eventuali importi delle franchigie**, richiesti e non corrisposti dal Contraente e/o Assicurato.

Nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4-bis, della Legge, presso la stessa o diversa Impresa di assicurazione, **tale indicazione dovrà essere riportata nell'attestato di rischio e mantenuta anche negli attestati successivi al primo.**

Nel caso di pagamento di sinistro a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l'applicazione delle penalizzazioni contrattuali.

La responsabilità principale, nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti. La quota di responsabilità non principale (**RESPONSABILITÀ MINORITARIA**) accertata a carico dell'altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all'annotazione nell'attestato di rischio né all'applicazione del malus/pejus.

In caso di sinistro, tra due o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l'applicazione del malus/pejus. In tal caso, tuttavia, **si darà luogo all'annotazione nell'attestato di rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché, qualora a seguito di più sinistri verificatisi nell'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità, venga raggiunta la percentuale di RESPONSABILITÀ "CUMULATA" pari almeno al 51%, si dovrà dar luogo all'applicazione del malus/pejus.** Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%.

20C) - MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA DELL'ATTESTATO DI RISCHIO

1. **La Società, in occasione di ciascuna scadenza contrattuale, consegna l'attestazione di rischio per via telematica, purché si sia concluso il periodo di osservazione.**
2. **L'attestato di rischio è consegnato almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto;**
3. **L'obbligo di consegna di cui al comma 1 si considera assolto con la messa a disposizione dell'attestato di rischio nell'area riservata del sito web della Società, attraverso la quale ciascun Contraente può accedere alla propria posizione assicurativa, così come disciplinato dall'art. 38bis, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 35/2010. La Società, tuttavia, prevede modalità di consegna telematica aggiuntive da attivarsi su richiesta del Contraente.**

4. **Le Imprese di assicurazione rendono nota la possibilità di richiedere le credenziali di accesso** all'area riservata del proprio sito web e le modalità di consegna telematiche aggiuntive, mediante pubblicazione di un'apposita informativa sulla homepage del proprio sito internet.
5. **L'informativa di cui al comma 4 è, altresì, resa per iscritto in occasione della sottoscrizione del contratto di assicurazione.**
6. **Nei casi in cui il Contraente sia persona diversa dall'Avente diritto, la Società attiva per quest'ultimo le medesime modalità di consegna previste per il Contraente.**
7. **Per i contratti a Libro Matricola, relativi a flotte di veicoli a motore (gruppi di coperture facenti capo ad un unico Contraente, la consegna telematica dei relativi attestati di rischio avviene su richiesta del Contraente, con le medesime modalità previste al comma 3, fatte salve diverse modalità concordate tra le parti, di cui la Società dovrà mantenere evidenza.**
8. **Per i contratti acquisiti tramite intermediari, la Società, obbligata alla consegna dell'attestato di rischio, garantisce, all'Avente diritto che ne faccia richiesta, ovvero a persona dallo stesso delegata, una stampa dello stesso per il tramite dei propri intermediari, senza applicazione di costi. Gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli Aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto.**
9. **Gli Aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l'attestazione di rischio relativa agli ultimi cinque anni, ai sensi dell'art. 134, comma 1-bis, della Legge. In tal caso, La Società consegna, per via telematica e senza applicazione di costi, entro quindici giorni dal pervenimento della richiesta, l'attestato di rischio comprensivo dell'ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione. Gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli Aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto.**
10. Nel caso di sospensione della garanzia in corso di contratto, l'attestato di rischio è consegnato almeno trenta giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione.
11. **In caso di più cointestatari del veicolo, l'obbligo di consegna al proprietario, se diverso dal Contraente, si considera assolto:**
 - a) per i contratti in corso già presenti nel portafoglio dell'Impresa al 30.6.2015, con la consegna al soggetto avente diritto già indicato in polizza come proprietario;
 - b) per i nuovi contratti stipulati a decorrere dal 1.7.2015, con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione.

20D) - VALIDITÀ DELL'ATTESTATO DI RISCHIO

1. In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente, **l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce;**
2. In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all'estero del veicolo assicurato, **il Contraente, o se persona diversa, il proprietario, può richiedere che il contratto di assicurazione sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà.** In tal caso, la Società classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell'ultimo attestato di rischio relativo al precedente veicolo, purché in corso di validità, riconoscendo al proprietario la classe di merito indicata nell'attestato qualora lo stesso risulti l'avente diritto alla classe di merito CU maturata.
3. Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra coniugi in comunione dei beni, la Società classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nel relativo attestato di rischio. La disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi.
4. In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine - e comunque non inferiore a dodici mesi - di un veicolo, la Società classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del locatario, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell'attestato di rischio, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente contratto assicurativo.

20E) - ACQUISIZIONE DELL'ATTESTATO DI RISCHIO

1. **All'atto della stipulazione di un contratto RCA, la Società acquisisce direttamente l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso alla Banca dati degli attestati di rischio;**
2. **Qualora all'atto della stipulazione del contratto, l'attestazione di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca dati, la Società acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile e richiede al contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.**
3. **Nel caso di sinistri accaduti nel periodo di riferimento, qualora il Contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e l'impresa non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il contratto viene emesso sulla base della classe di merito risultante dall'ultimo attestato presente nella Banca dati;**
4. **In caso di completa assenza di un attestato utile in Banca dati e di impossibilità di acquisire altrimenti, per via telematica, l'attestato, la Società richiede al Contraente la dichiarazione di cui al comma 2 per**

l'intero quinquennio precedente. Ai soli fini probatori e di verifica, la Società potrà acquisire precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria l'impresa acquisisce il rischio in classe CU di massima penalizzazione;

5. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, la Società, assunto il contratto, verifica tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procede alla riclassificazione dei contratti.

20F) - BANCA DATI DEGLI ATTESTATI DI RISCHIO

1. La Banca dati è detenuta da enti pubblici ovvero, qualora già esistente, da enti privati;

2. Nel caso in cui la Banca dati sia detenuta da soggetti diversi dall'IVASS, l'Istituto stipula un'apposita Convenzione che stabilisce le modalità di gestione e controllo dei dati. In tale caso, titolare del trattamento è il soggetto detentore e gestore della banca dati; **l'IVASS è titolare dei trattamenti connessi all'utilizzo della Banca dati per le proprie finalità istituzionali;**

3. La Convenzione prevede che l'IVASS, per il perseguimento dei fini istituzionali, abbia accesso gratuito e senza limitazioni alle informazioni presenti nella Banca dati;

4. I dati personali sono trattati nel rispetto del Decreto legislativo n. 196 del 30.6.2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

5. Restano impregiudicati i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del citato Decreto legislativo n.196 e le relative forme di tutela da esso previste;

6. Le Imprese di assicurazione alimentano la Banca dati con le informazioni riportate nell'attestazione di rischio, secondo le modalità ed i tempi previsti dall'IVASS;

7. Le informazioni relative all'ultimo attestato di rischio valido sono rese disponibili nella Banca dati almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto;

8. Le imprese di assicurazione, e quindi la Società, sono responsabili della correttezza e dell'aggiornamento delle informazioni trasmesse alla Banca dati nonché degli accessi alle stesse, secondo le modalità previste da IVASS.

Art. 21 - FORME DI TARIFFA -

Le forme di tariffa sottoindicate sono valide se espressamente richiamate in polizza.

21A) - FISSA

La presente forma di tariffa, che non prevede aumenti e/o diminuzioni di premio in presenza o in assenza di sinistri nel periodo di osservazione, è concessa esclusivamente per i seguenti veicoli: roulottes (carrelli tenda e simili), autobus, macchine operatrici e macchine agricole.

21B) - FRANCHIGIA

La presente forma di tariffa, valida solo per contratti a Libro Matricola, relativi a flotte di veicoli a motore (gruppi di coperture facenti capo ad un unico Contraente persona giuridica), prevede una franchigia fissa e assoluta per ogni sinistro, nell'ammontare precisato in polizza.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui l'ammontare della richiesta di risarcimento del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

È fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza.

Qualora la polizza si riferisca a veicolo già assicurato nella forma di tariffa "Bonus Malus" e nel caso che la classe di assegnazione CU risultante dall'attestazione corrisponda alla classe 14, 15, 16, 17 o 18, il premio si intende maggiorato, per la sola prima annualità (compresa l'eventuale frazione iniziale), di una percentuale del 10% per ogni classe eccedente la 13°.

In caso di mancata presentazione dell'attestazione di rischio il premio deve essere maggiorato nella misura del 50%.

21E) - MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITÀ - PEJUS

1) La presente forma di tariffa è concessa per veicoli destinati al trasporto di cose, per usi speciali, per trasporti specifici e prevede una maggiorazione del premio per sinistrosità "Pejus", in caso di sinistri pagati nel periodo di osservazione secondo le regole evolutive di seguito elencate:

a) se nel periodo di osservazione si riscontra anche un solo sinistro pagato con responsabilità principale oppure più sinistri pagati che comportino il raggiungimento di almeno il 51% di responsabilità cumulata, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva è aumentato del 15%;

b) Se nel periodo di osservazione si riscontrano due o più sinistri pagati con responsabilità principale e/o responsabilità cumulate pari ad almeno il 51%, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva è aumentato del 25%;

2) Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Impresa, si applica una delle maggiorazioni previste al punto precedente in base al numero dei sinistri pagati (SP) e sinistri riservati a persone (SRP), nonché dei sinistri pagati con responsabilità principale e delle responsabilità cumulate pari ad almeno il 51%, relativi all'ultima annualità intera riportata dall'attestazione di rischio;

- 3)** Qualora l'attestazione di rischio sia scaduta, il contratto viene stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti secondo quanto previsto al punto 1, a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto;
- 4)** Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno (polizza temporanea), il contratto è stipulato, con durata annuale, ai premi di tariffa con la maggiorazione più elevata prevista al punto 1;
- 5)** In mancanza dell'attestazione di rischio il contratto è stipulato ai premi di tariffa aumentati della maggiorazione più elevata prevista al punto 1. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro tre mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dalla Società entro la data di scadenza del contratto;
- 6)** Le disposizioni di cui ai precedenti punti 2, 3, 4 e 5 non si applicano se il contratto si riferisce a:
a) veicolo immatricolato al PRA per la prima volta, b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al PRA, c) veicolo assicurato in precedenza con la forma "franchigia";
- 7)** Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b) del punto 6, il Contraente è tenuto a consegnare copia della carta di circolazione e del contratto di acquisto. In difetto il contratto è stipulato ai premi di tariffa aumentati della maggiorazione più elevata prevista al precedente punto 1;
- 8)** Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore a un anno presso una Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno del "Pejus", il Contraente deve provare di avere fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa od al Commissario liquidatore e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata;
- 9)** La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso;
- 10)** Il Contraente ha facoltà di evitare le maggiorazioni di premio previste ai commi precedenti rimborsando alla Società gli importi relativi ai danni cagionati a seguito dei sinistri liquidati nel periodo di osservazione e indicati nell'attestazione di rischio.

SEZIONE B - FURTO/INCENDIO E GARANZIE COMPLEMENTARI, KASKO - CONDIZIONI PARTICOLARI

(Garanzie valide soltanto se espressamente richiamate in polizza, dalla quale risulti in copertura anche la garanzia RCA)

Art. 22 - FURTO/INCENDIO

22.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza l'Assicurato, nei limiti delle condizioni che seguono, **e fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza**, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, a seguito di perdita totale o del danneggiamento (danno parziale), in conseguenza di furto, rapina e incendio. È comunque fatto salvo quanto espressamente previsto per il caso di furto di parti amovibili. Sono inclusi in garanzia anche:

- a) i danni subiti dal veicolo in caso di tentativo di furto o rapina, purché strumentalmente connessi a tali fatti;
- b) i danni subiti dal veicolo durante la circolazione avvenuta dopo il furto o la rapina e fino al momento del ritrovamento;
- c) il furto di radiotelefoni e apparecchi audiofonovisivi (comprese autoradio con frontalino), purché stabilmente fissati sul veicolo ed assicurati secondo quanto previsto dall'art. "SOMMA ASSICURATA";
- d) i danni causati allo scopo d'impedire o arrestare l'incendio;
- e) i danni derivanti dallo scoppio del serbatoio contenente il carburante e dall'azione del fulmine, anche quando non vi sia sviluppo di fiamma;
- f) i danni derivanti da bruciature, corto circuito e altri fenomeni elettrici non seguiti da sviluppo di fiamma.

Fermo quanto disposto dall'art. "ESCLUSIONI", non sono risarcibili:

- **i danni derivanti da dolo o colpa grave dell'Assicurato;**
- **i danni derivanti da furto dei cristalli perimetrali, se non conseguenti a furto totale con o senza ritrovamento.**

22.2 - FURTO DI PARTI AMOVIBILI

In caso di furto parziale tramite asportazione di parti amovibili (interne od esterne) oppure di componenti fissate al resto della struttura del veicolo per mezzo di viti o bulloni e/o mediante attacchi ad incastro, **la Società è sollevata da ogni obbligo di indennizzo se l'Assicurato non fornisce prova dell'avvenuta sostituzione delle medesime, mediante produzione di idonea documentazione fiscale:** tale ultima locuzione è intesa tassativamente quale fattura o ricevuta fiscale non essendo ammessi equipollenti. In alternativa l'Assicurato può rivolgersi, ove possibile, presso carrozzerie convenzionate con la Società al fine di ottenere direttamente in "forma specifica" e senza anticipazione di alcun esborso il ripristino delle parti asportate/danneggiate.

22.3 - ESTENSIONE DI GARANZIA PER DANNI TRASPORTO FERITI

La Società indennizza l'Assicurato, con il limite di euro 500,00 per ogni sinistro, dei danni materiali verificatisi all'interno del veicolo in conseguenza del trasporto occasionale di vittime d'incidenti ad un posto di soccorso medico.

Per ottenere l'indennizzo l'Assicurato dovrà esibire una dichiarazione del posto di soccorso stesso o dell'autorità di polizia intervenuta sul luogo dell'incidente.

La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.

Art. 23 - KASKO - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La presente garanzia è concessa esclusivamente per nuovi contratti, mentre non viene concessa sui rinnovi. La Società indennizza l'Assicurato, nei limiti delle condizioni che seguono, **e fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza**, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, in conseguenza di urto, collisione e ribaltamento, uscita di strada verificatisi durante la circolazione.

Nel caso in cui l'evento sia attribuibile a responsabilità di terzi, la Società si riserva l'esercizio dell'azione di rivalsa, a norma dell'art. 1916 del Codice Civile, per il recupero dell'indennizzo corrisposto. La Società rinuncia comunque a tale azione nei confronti del conducente del veicolo autorizzato dall'Assicurato.

Fermo quanto disposto dall'art. "ESCLUSIONI", sono esclusi dalla garanzia anche i danni:

- a. **indiretti di qualsiasi genere (mancato uso, deprezzamento ecc.);**
- b. **agli pneumatici;**
- c. **a radiotelefoni e apparecchi audiofonovisivi ed apparati di navigazione satellitare;**
- d. **avvenuti in conseguenza di traino attivo e passivo, nonché di manovre a spinta o a mano;**
- e. **occorsi in occasione di furto o rapina ovvero conseguenti a detti eventi;**
- f. **avvenuti durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale;**
- g. **avvenuti in conseguenza di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;**
- h. **provocati da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.**

Art. 24 - ESCLUSIONI

La Società non indennizza l'Assicurato dei danni subiti dal veicolo descritto in polizza, verificatisi in occasione di:

- a) **esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, atti di guerra, insurrezioni, operazioni militari, invasioni;**
- b) **tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;**

- c) trombe d'aria, uragani, alluvioni, grandine, inondazioni, frane, terremoti, eruzioni vulcaniche, valanghe e slavine;
- d) partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara.

Art. 25 - SOMMA ASSICURATA

Il veicolo descritto in polizza si intende assicurato, per la somma ivi indicata, completo dei pezzi di ricambio e degli accessori stabilmente fissati sul veicolo e costituenti dotazione di serie, essendo inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del veicolo assicurato.

Relativamente agli optional e agli accessori non di serie, stabilmente fissati sul veicolo, gli stessi si intendono assicurati purché, alla stipulazione del contratto, ne sia stata documentata l'effettiva installazione e il relativo importo sia stato conglobato nel valore complessivo, preso come base per la determinazione del premio. Il Contraente dovrà attenersi ad analoga modalità, anche in caso di installazione successiva alla stipulazione o alla prosecuzione del contratto.

Resta inteso che, per tali optional/accessori, l'indennizzo non potrà in nessun caso superare il 20% della somma assicurata.

Art. 26 - ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO

In caso di prosecuzione del contratto, è facoltà del Contraente richiedere alla Società l'adeguamento del valore assicurato

Art. 27 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO

Il sinistro deve essere denunciato per iscritto alla Società entro tre giorni dalla data di avvenimento o da quando l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza. La denuncia deve contenere l'indicazione dell'entità almeno approssimativa del danno, della data, del luogo e delle modalità del sinistro, nonché degli eventuali testimoni.

Nei casi di furto e rapina dovrà essere fatta immediata denuncia alla competente autorità, con contestuale inoltro alla Società di copia originale della stessa. Ciò vale anche per i danni conseguenti a scioperi, tumulti e sommosse e atti vandalici.

Se tali eventi sono avvenuti all'estero, la denuncia dovrà essere ripetuta all'autorità italiana.

Art. 27bis - RIPARAZIONI - SOSTITUZIONE IN NATURA DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina, **l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso dalla Società, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.**

La Società ha peraltro facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il valore. In tali casi deve darne comunicazione all'Assicurato entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 28 - NOMINA DEI PERITI

In caso di disaccordo sulla liquidazione del danno la stessa può avere luogo, di comune accordo, mediante periti nominati rispettivamente dall'impresa e dall'Assicurato. I periti in caso di disaccordo, ne nominano un terzo e le decisioni vengono prese a maggioranza di voti.

Se una delle Parti omette di nominare il proprio perito nei quindici giorni dalla richiesta ricevuta o se i periti non si accordano sulla scelta del terzo, la nomina viene effettuata, su domanda di Parte, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato.

I periti devono:

- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo, nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo vanno divise tra esse, con facoltà della Società di liquidare interamente il danno, trattenendo sull'indennizzo la metà a carico dell'Assicurato. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 29 - LIQUIDAZIONE DEL DANNO

La liquidazione del danno viene effettuata in base al valore commerciale del veicolo o delle sue parti al momento del sinistro, sulla base di quanto previsto dall'art. "SOMMA ASSICURATA", dalle norme di cui agli art. 1907 e 1908 del Codice Civile e fermo quanto disposto all'art. "Franchigia o Scoperto".

Per la determinazione del valore commerciale dei veicoli si fa riferimento al valore medio relativo ai bollettini "EUROTAX", riferendosi per entrambe le pubblicazioni al fascicolo del mese in cui si è verificato il sinistro.

29.1 - LIQUIDAZIONE DEL DANNO FURTO/INCENDIO

La liquidazione del danno Furto/Incendio è inoltre soggetta alla normativa sottoindicata:

29.1.A - DANNO PARZIALE

Quando il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, la liquidazione viene effettuata senza applicazione del degrado.

Qualora il sinistro si verifichi oltre il termine sopraindicato, la liquidazione viene effettuata senza applicazione del degrado, **salvo che per gli pneumatici, le batterie, la selleria, il motore e le sue parti, nonché tutte le parti meccaniche soggette ad usura. Non sono in ogni caso risarcibili i guasti meccanici e all'impianto idraulico subiti dal veicolo durante la circolazione in occasione di furto.**

La Società richiede:

- la documentazione fiscale comprovante l'effettivo ripristino delle parti danneggiate o asportate;
- nel caso di furto di autoradio fissa con frontalino estraibile, la restituzione di quest'ultimo.

29.1.B - DANNO TOTALE

Quando il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, la Società, previa presentazione di idonea documentazione fiscale, liquida l'importo in essa indicato.

Qualora il sinistro si verifichi oltre il termine sopraindicato, si applica solo quanto disposto dall'art. "LIQUIDAZIONE DEL DANNO".

In caso di danno totale (furto senza ritrovamento o incendio), la Società non deduce, dal danno risarcibile, lo scoperto indicato in polizza.

La liquidazione del danno per furto totale è effettuata previa esibizione della seguente documentazione:

- certificato cronologico emesso dal PRA;
- certificato di proprietà con annotazione della "perdita di possesso" emesso dal PRA;
- originale o fotocopia della carta di circolazione;
- le chiavi e i relativi duplicati del veicolo;
- la sottoscrizione di una procura speciale a vendere (autenticata da notaio), per consentire le operazioni di vendita o demolizione del veicolo in caso di ritrovamento dello stesso dopo la liquidazione del danno da furto totale.

La Società richiede il certificato di chiusa inchiesta esclusivamente nei casi di procedimenti giudiziari per il reato di cui all'art. 642 del Codice Penale, così come previsto dal comma 2 dell'art. 150bis della Legge.

29.2 - LIQUIDAZIONE DEL DANNO KASKO

La liquidazione del danno Kasko è inoltre soggetta alla normativa sottoindicata:

29.2.A - DANNO PARZIALE

La liquidazione viene effettuata senza l'applicazione del degrado **salvo che per le batterie, il motore e le sue parti, nonché per tutte le parti meccaniche soggette ad usura.** La Società si riserva inoltre di richiedere la documentazione fiscale atta a provare l'effettivo ripristino delle parti danneggiate.

29.2.B - DANNO TOTALE

Quando il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, la Società, previa presentazione di idonea documentazione fiscale, liquida l'importo in essa indicato, decurtato del valore del relitto.

Qualora il sinistro si verifichi oltre il termine sopraindicato, si applica solo quanto disposto dall'art. "LIQUIDAZIONE DEL DANNO", ferma la decurtazione del valore del relitto.

Si considera perdita totale del veicolo anche il caso in cui le spese di riparazione, sommate all'importo realizzabile dal relitto, raggiungano o superino il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

Art. 30 - FRANCHIGIA O SCOPERTO

La Società corrisponde all'Assicurato l'indennizzo, con deduzione sul danno risarcibile, della franchigia o scoperto indicati in polizza.

Lo scoperto e/o franchigia non si applicano alla garanzia complementare "Pacchetto Più" (eccetto "Eventi Socio politici" ed "Eventi naturali").

In caso di danno totale a seguito di furto senza ritrovamento o incendio, la Società non deduce, dal danno risarcibile, lo scoperto indicato in polizza.

Art. 31 - RECUPERI

Se le cose (veicolo e/o sue parti) vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.

Le cose recuperate divengono proprietà della Società, se questa ha risarcito il danno. In tal caso è data facoltà all'Assicurato di rientrare in possesso del veicolo ritrovato, previa restituzione dell'indennizzo riscosso. Qualora il recupero avvenga prima della liquidazione del danno, la Società risponderà soltanto dei danni eventualmente subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di furto.

GARANZIE COMPLEMENTARI AL FURTO/INCENDIO

(Garanzie valide soltanto se espressamente richiamate in polizza)

Art.32 - PACCHETTO PIU'

La Società si obbliga nei limiti precisati in polizza ed alle condizioni che seguono a:

32.1 - DUPLICAZIONE PATENTE

Indennizzare l'Assicurato, in caso di distruzione della patente di guida del conducente, a seguito di incendio o furto del veicolo assicurato senza ritrovamento, le spese sostenute per la duplicazione del documento **fino a un massimo di euro 200,00**.

32.2 - RIPRISTINO BOX DA INCENDIO E FURTO

Rimborsare le spese sostenute e documentate per il ripristino del locale danneggiato a seguito dell'incendio e/o del furto del veicolo assicurato, **fino ad un massimo di euro 500,00**.

32.3 - ROTTURA CRISTALLI

Rimborsare, **fino alla concorrenza di euro 800,00 per annualità assicurativa e senza l'applicazione dello scoperto indicato in polizza**, le spese sostenute per la sostituzione dei cristalli perimetrali (esclusi gli specchietti retrovisori ed i gruppi ottici) del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi e non riconducibili ad eventi per i quali l'Assicurato è già garantito.

32.4 - SPESE DI CUSTODIA TRAINO E PARCHEGGIO

Indennizzare le spese sostenute e documentate, in caso di furto e/o rapina del veicolo per la rimozione e il parcheggio del veicolo disposti dall'autorità, dal giorno del ritrovamento fino a quello dell'avvenuta comunicazione all'Assicurato del ritrovamento stesso. **La garanzia è operante fino al massimo di euro 200,00 per sinistro.**

32.5 - SPESE DI IMMATRICOLAZIONE - SPESE PER PASSAGGIO DI PROPRIETÀ - SPESE DI REIMMATRICOLAZIONE PER FURTO TARGHE

Rimborsare **euro 300,00** per le spese documentate:

- sostenute per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro veicolo (la garanzia opera in tutti i casi in cui l'Assicurato perde la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto/ incendio e/o rapina totali);
- di reimmatricolazione del veicolo conseguenti al furto delle targhe (eccetto il caso di furto totale senza ritrovamento); per ottenere il rimborso, l'Assicurato deve presentare la denuncia inoltrata alle Autorità competenti.

32.6 - EVENTI SOCIO POLITICI

A parziale deroga di quanto previsto dal comma b) dell'art. "ESCLUSIONI", la Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo e sabotaggio.

Dal danno risarcibile si deduce lo scoperto indicato in polizza.

32.7 - EVENTI NATURALI

A parziale deroga di quanto previsto dal comma c) dell'art. "ESCLUSIONI", la Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo, a seguito di trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, frane, grandine, valanghe e slavine, terremoti ed eruzioni vulcaniche. **Sono comunque esclusi i danni da allagamento conseguenti soltanto da precipitazioni atmosferiche.**

Resta inteso che in caso di sinistro la Società si riserva il diritto di svolgere tutti gli accertamenti atti a verificare il reale accadimento dell'evento naturale denunciato.

Dal danno risarcibile si deduce lo scoperto indicato in polizza.

Premesso che la garanzia "Pacchetto Più", è prestata ad un tasso globale per unità di rischio, si prende e si dà atto che, ai sensi e per gli effetti del D.M. 15 giugno 1984, il premio imputabile alle coperture terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche e fenomeni connessi di cui al presente articolo, è pari al 10% del premio annuo imponibile della garanzia stessa.

Art. 33 - ATTI VANDALICI (valida solo come estensione alla garanzia PacchettoPiù)

La presente garanzia è concessa esclusivamente per nuovi contratti, mentre non viene concessa sui rinnovi. A parziale deroga di quanto previsto dal comma b) dell'art. "ESCLUSIONI", la Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di atti di vandalismo. **Dal danno risarcibile si deduce lo scoperto indicato in polizza, di cui all'art. "FRANCHIGIA O SCOPERTO"**. Nel caso di atti vandalici e dolosi in genere l'assicurazione non è operante qualora sulla parte danneggiata del veicolo risultino danni preesistenti da qualunque causa originati.

Si precisa che non sono conseguenza di atti vandalici i danni cagionati a seguito di circolazione stradale da veicoli rimasti sconosciuti.

SEZIONE C - ASSISTENZA LEGALE - CONDIZIONI PARTICOLARI

(Garanzia valida soltanto se espressamente richiamata in polizza, dalla quale risulti in copertura anche la garanzia RCA)

La Società si avvale per la "Tutela Giudiziaria", gestione e liquidazione sinistri, di **D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione** - in seguito semplicemente denominata "DAS" - Direzione Generale - Via E. Fermi 9/B 37135 Verona - sito internet www.das.it - tel. 045.83.78.901 - fax 045.83.51.023.

Art. 34 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura, alle condizioni del presente contratto **e con un massimale illimitato per un anno e determinato per sinistro, come indicato in polizza**, il rischio di tutte le spese di assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti dell'Assicurato assunti in garanzia, e più precisamente:

- le spese di assistenza stragiudiziale;
- gli oneri per l'intervento di un legale;
- gli oneri per l'intervento di un perito, approvato dalla Direzione Generale di DAS e/o nominato dall'Autorità Giudiziaria;
- le spese di giustizia, in caso di condanna penale;
- le spese liquidate alla controparte in caso di soccombenza;
- le spese eventualmente dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata dalla Direzione Generale DAS ai sensi dell'art. "GESTIONE DEL SINISTRO";
- le spese di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria.

Art. 35 - AMBITO DELL'ASSICURAZIONE

Le garanzie sono prestate per fatti attinenti la proprietà o l'uso del veicolo identificato in polizza e riguardano la tutela dei diritti che l'Assicurato pretende lesi, e precisamente qualora:

- subisca danni extracontrattuali, dovuti a fatto illecito di terzi;
- sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
- debba sostenere spese legali per il dissequestro del veicolo rimasto coinvolto in un incidente stradale con terzi;
- abbia sostenuto spese legali per le operazioni di dissequestro del mezzo che, come successivamente risulti, sia solo apparentemente scoperto di assicurazione obbligatoria RCA;
- debba ricorrere avverso il provvedimento che lo ha privato della patente di guida adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone.

Art. 36 - PERSONE ASSICURATE

Oltre all'Assicurato, i terzi trasportati, anche se familiari, nonché i terzi e i familiari autorizzati dall'Assicurato quando siano alla guida del veicolo individuato in polizza, sempreché non siano in contrasto di interesse con l'Assicurato. In caso di controversia tra più persone assicurate, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato.

Art. 37 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende o non è operante:

- per i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- per controversie relative a responsabilità extracontrattuale delle persone assicurate;
- per multe, ammende, sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere;
- se il conducente non è in possesso dei requisiti o comunque non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente. Tuttavia la garanzia è operante nel caso di guida con patente idonea, ma scaduta, purché l'Assicurato ottenga il rinnovo della stessa entro novanta giorni dalla data del sinistro;
- se il veicolo assicurato sia usato in difformità da quanto previsto dai documenti di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada;
- in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove e allenamenti;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti della Società.

Art. 38 - INSORGENZA DEL SINISTRO -

Per insorgenza del sinistro s'intende il momento in cui una delle Parti avrebbe iniziato a violare norme di Legge. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti sinistro unico.

In caso di procedimenti penali a carico di più persone assicurate il sinistro è unico a tutti gli effetti.

Art. 39 - ESTENSIONE TERRITORIALE -

A parziale deroga dell'art. "ESTENSIONE TERRITORIALE" delle condizioni generali, si conviene che l'assicurazione è limitata ai sinistri che si verificano e che debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in tutti gli Stati d'Europa.

Art. 40 - DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE -

L'Assicurato deve tempestivamente denunciare a DAS, tramite la Società, il sinistro, trasmettendo inoltre gli atti e i documenti di cui al successivo articolo. In ogni caso deve far pervenire alla Direzione Generale di DAS notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e comunque entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'Assicurato può indicare a DAS un legale residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di definire in via bonaria non abbia esito positivo. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, DAS garantisce gli onorari solo nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa forense, e con esclusione di spese e/o diritti di trasferte, vacanza, domiciliazione e di duplicazione di attività. La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale ove si verifichi un conflitto di interessi con l'Impresa o qualora anche la controparte goda di copertura di Tutela Giudiziaria con DAS.

Art. 41 - FORNITURA DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA -

L'Assicurato è tenuto a fornire a DAS tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

Art. 42 - GESTIONE DEL SINISTRO -

Ricevuta la denuncia del sinistro, DAS si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentano possibilità di successo, e in ogni caso quando sia necessaria una difesa penale, DAS trasmette la pratica al legale designato. Le garanzie sono operanti esclusivamente per i sinistri di cui gli incarichi, a legali e/o periti, siano preventivamente concordati con DAS per ogni stato della vertenza e grado di giudizio; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure.

Dopo la denuncia del sinistro, ogni accordo transattivo o di composizione della vertenza deve essere preventivamente autorizzato da DAS; in caso contrario l'Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti da DAS per la trattazione della pratica. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare, i quali verranno ratificati da DAS, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione. L'esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi. In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito. La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro trecentosessanta giorni dalla cessazione del contratto d'assicurazione. DAS non è responsabile dell'operato di legali e periti e non sostiene il pagamento di multe o ammende.

Art. 43 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO -

In caso di divergenza di opinioni tra l'Assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo o più favorevole all'Assicurato del giudizio, in un procedimento civile o in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale, la questione, a richiesta di una delle Parti da formularsi per iscritto, verrà demandata a un arbitro sulla cui designazione le Parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Le Parti, anziché ricorrere all'arbitrato di cui sopra, hanno la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

SEZIONE D - INFORTUNI DEL CONDUCENTE - CONDIZIONI PARTICOLARI

(Garanzia valida soltanto se espressamente richiamata in polizza, dalla quale risulti in copertura anche la garanzia RCA)

Art. 44 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE -

È considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente.

L'assicurazione viene prestata per gli infortuni che possono occorrere al conducente del veicolo descritto in polizza in conseguenza di incidente stradale; l'assicurazione vale anche nel caso in cui il conducente a seguito di fermata accidentale del veicolo assicurato, si trovi a terra per eseguire le operazioni necessarie a consentire al veicolo di riprendere la marcia.

Qualora il conducente sia persona diversa dall'Assicurato, la garanzia è operante a condizione che lo stesso sia stato autorizzato alla guida dall'Assicurato medesimo.

Sono considerati infortuni, durante la guida e sono quindi compresi in garanzia anche:

- l'asfissia non di origine morbosa, le lesioni riportate in conseguenza dell'inspirazione di gas e vapori;
- i colpi di sole o di calore;
- l'annegamento;
- l'assideramento o il congelamento;
- la folgorazione;
- gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza o infarto miocardico o cerebrale;
- gli infortuni derivanti da imperizia, negligenza o imprudenza anche grave;
- gli infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe o slavine.

L'assicurazione è valida a condizione che:

- il conducente sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, avendo superato gli esami di idoneità alla guida presso l'ufficio provinciale della direzione della M.C.T.C., salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato al momento del sinistro sia in possesso dei requisiti per il rinnovo;
- vengano osservate le disposizioni di Legge concernenti l'obbligo dell'uso della cintura di sicurezza e del casco protettivo.

La Società rinuncia ad ogni azione di rivalsa per le somme pagate, lasciando così integri i diritti dell'Assicurato o dei suoi aventi causa contro i terzi responsabili dell'infortunio.

Art. 45 - ESCLUSIONI -

L'assicurazione non è operante:

- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada;
- a seguito di partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e verifiche preliminari;
- in occasione di guerra, anche se non dichiarata, e insurrezione generale, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati ai quali l'Assicurato abbia partecipato attivamente;
- nel caso di ernia di qualsiasi tipo, di malore o stato di incoscienza causato da infermità mentale (sindrome organica cerebrale, schizofrenia, forma maniaco depressiva, stato paranoico, altra infermità mentale di gravità analoga);
- in occasione di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati od accelerazione di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, ecc.);
- in caso di delitti e atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, salvo il caso di atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- in caso di infortuni derivanti da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni.

Art. 46 - GARANZIE PRESTATE -

46.1 - MORTE DA INFORTUNIO -

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato, fermo l'obbligo di denuncia, la Società liquida la somma assicurata indicata in polizza per il caso morte, ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente, tuttavia se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, in conseguenza del medesimo infortunio, l'Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, la differenza fra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore e non chiede il rimborso nel caso contrario.

46.2 - INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO -

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente, fermo l'obbligo di denuncia, la Società liquida:

- a) l'intera somma assicurata indicata in polizza, nel caso di invalidità permanente totale e assoluta;
- b) una indennità proporzionale a tale somma, in relazione al grado di invalidità residua, nel caso di invalidità permanente parziale.

L'indennizzo è calcolato sulla somma assicurata indicata in polizza, con riferimento alla tabella INAIL indicata all'allegato 1 del D.P.R. n°1124 del 30 giugno 1965 e successive modifiche.

Nei casi di invalidità non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità lavorativa generica, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato. Le invalidità permanenti pari o superiori all'80% del totale vengono liquidate al 100%.

Art. 47 - FRANCHIGIA ASSOLUTA PER INVALIDITÀ -

L'indennizzo non è dovuto qualora l'invalidità permanente residua risulti pari o inferiore al 3%.

Art. 48 - DENUNCIA DELL'INFORTUNIO E ONERI RELATIVI -

In caso d'infortunio l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono presentare denuncia scritta alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza entro tre giorni dal suo verificarsi. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

La denuncia deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'infortunio, nonché una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.

L'Assicurato o, in caso di morte i beneficiari aventi diritto, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari.

Art. 49 - CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ -

La Società corrisponde l'indennizzo per gli esiti diretti ed esclusivi ed oggettivamente constatabili dell'infortunio. Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Art. 50 - CONTROVERSIE - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL DANNO - ARBITRATO -

In caso di disaccordo tra le Parti, è facoltà delle stesse di incaricare, per iscritto e di comune accordo, un collegio composto da tre medici nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in difetto, dal Presidente o Segretario dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione sul luogo ove deve riunirsi il Collegio, che dovrà stabilire la causa e/o la natura delle lesioni, ovvero valutare le conseguenze attribuibili all'infortunio, tenendo conto dei miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici.

Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato o domicilio eletto dallo stesso.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del medico da essa designato e contribuisce nella misura del 50% per le spese del terzo medico e di eventuali ulteriori spese per accertamenti disposti, di comune accordo, in sede arbitrale. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso; in tal caso il Collegio potrà concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale stesso.

SEZIONE E - ASSISTENZA STRADALE "VOLANTE +" - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

(Garanzia valida soltanto se espressamente richiamata in polizza, dalla quale risulti in copertura anche la garanzia RCA)

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 51 - ESTENSIONE TERRITORIALE

Si intendono i Paesi, ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite.

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Art. 52 - DECORRENZA E DURATA DELLE PRESTAZIONI

La copertura assicurativa ha validità dal giorno di decorrenza della polizza RCA emessa dalla Società ed è valida per tutta la durata della stessa.

Art. 53 - ESCLUSIONI

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- a) gare automobilistiche e relative prove e allenamenti;
- b) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo;
- d) dolo dell'Assicurato;
- e) abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni;
- f) suicidio o il tentato suicidio.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito <http://www.exclusive-analysis.com/lists/cargo> che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0.

Art. 54 - DELIMITAZIONE ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI

Ferme restando le differenti limitazioni inserite all'interno delle prestazioni, sono operanti le seguenti condizioni:

1. Le prestazioni di Europ Assistance Italia S.p.A. previste nella presente polizza sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo, nel corso dell'anno di validità della polizza;
2. Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro;
3. La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della polizza è di sessanta giorni;
4. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione;
5. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti a mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito e/o causa di forza maggiore, compreso l'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza;
6. Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile;
7. Relativamente ai sinistri formanti oggetto della presente garanzia, l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato dopo (o anche prima) del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei Magistrati eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso;
8. Tutte le eccedenze ai massimali così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle singole prestazioni verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata;
9. L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro trenta giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente;
10. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente Sezione, valgono le Condizioni Generali che regolano il contratto in generale, in quanto compatibili;
11. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.

Art. 55 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO -

In caso di sinistro coperto dall'assicurazione assistenza l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa. L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza al diritto alle prestazioni di assistenza.

Art. 56 - PRESTAZIONI

Traino

Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina, **tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 700,00 per sinistro**. La garanzia è operante anche in caso di foratura del pneumatico, mancanza di carburante e smarrimento chiavi. L'Assicurato può richiedere che il traino venga effettuato presso un'officina di Sua fiducia soltanto qualora la distanza (in chilometri) tra il luogo del sinistro e la predetta officina risulti inferiore alla distanza tra il luogo del sinistro e l'officina individuata dalla Struttura Organizzativa; qualora l'Assicurato si avvalga di tale facoltà la prestazione "Auto in sostituzione in Italia" si intende automaticamente non operante e pertanto esclusa dal novero delle prestazioni assicurate dal presente articolo.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada). Sono altresì escluse le spese concernenti l'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il

recupero del veicolo. La presente garanzia non è operante qualora il veicolo assicurato superi l'altezza di m. 2,90.

Officina Mobile in Italia - Depannage

Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione. La garanzia è operante anche in caso di foratura del pneumatico, mancanza di carburante, smarrimento chiavi e montaggio catene da neve. Qualora durante l'intervento, l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità di riparare il veicolo, l'Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla precedente prestazione.

La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di **€ 700,00** per sinistro. Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

Recupero del veicolo fuori strada

Qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, **tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 1.200,00 per sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato. Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).**

Demolizione del veicolo in Italia

Qualora l'Assicurato, a seguito di sinistro, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti (D.P.R. n. 915 del 10.09.1982 art. 15 e Nuovo Codice della Strada D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 art. 103; D.Lgs. n. 22 del 05.02.1997 art. 46), debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, organizzerà il recupero del veicolo mediante carro attrezzi e la sua demolizione. **Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.**

L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:

- libretto di circolazione (originale);
- foglio complementare / certificato di proprietà (originale);
- targhe autoveicolo;

(in caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.)

- codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall'intestatario al P.R.A. (fotocopia).

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione.

La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro quindici giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti.

Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e copia produttore a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata". **La Società terrà a proprio carico i costi relativi al recupero del veicolo con carro-attrezzi, alla sua demolizione ed alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico. Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.**

Consulenza medica

Qualora a seguito di sinistro l'Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

Invio di autoambulanza in Italia

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia stato coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato, successivamente al ricovero di primo soccorso, necessiti di un trasporto in ambulanza, **la Società terrà a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 300 Km. di percorso complessivo (andata/ritorno).**

Richiesta di documenti in caso di furto totale del veicolo

Qualora, a seguito di furto totale del veicolo, l'Assicurato desideri avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:

- estratto cronologico generale di possesso;
- perdita di possesso;

potrà contattare la Struttura Organizzativa stessa comunicando la targa del veicolo e mettendo a disposizione l'originale della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'Autorità competente.

In seguito la Struttura Organizzativa tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all'Assicurato. La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato e lo stesso è tenuto a fornirli integralmente ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza. La Società terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.

Auto in sostituzione in Italia

Qualora, in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto o rapina tentati o parziali, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre otto ore di manodopera certificate da una officina autorizzata dalla casa costruttrice, facendo fede ai tempari ufficiali della casa stessa, oppure in caso di furto o rapina totali, **la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato**, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, **un'autovettura di cilindrata non oltre i 1.200 cc., con percorrenza illimitata e per un massimo per sinistro di dieci giorni consecutivi. La Società terrà a proprio carico le relative spese.**

Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato. La prestazione non è operante per:

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- immobilizzo di roulotte e rimorchi in genere.

Art. 57 - PRESTAZIONI OPERANTI ESCLUSIVAMENTE QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA FUORI DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO

Invio taxi per il ritiro dell'auto sostitutiva

Qualora, a seguito della prestazione di cui all'articolo precedente, l'Assicurato debba recarsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro dell'auto in sostituzione messa a disposizione dalla Struttura Organizzativa, la stessa, su precisa richiesta dell'Assicurato, metterà a disposizione un taxi per permettere all'Assicurato di raggiungere la Società di autonoleggio. **La Società terrà a proprio carico fino ad un massimo di € 50,00 per sinistro. Non sono previste spese di taxi diverse da quelle sopra indicate.**

Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui risulti coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato sia affetto da una patologia non curabile nell'ambito degli istituti di cura ubicati nella sua Regione di residenza per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Struttura Organizzativa, previa analisi del quadro clinico effettuata con il suo medico curante, la Struttura Organizzativa stessa provvede a:

- a) individuare e prenotare, secondo le disponibilità esistenti, l'istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia da cui affetto l'Assicurato;
- b) organizzare il trasporto dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo alle sue condizioni di salute:
 - aereo sanitario (la Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui il trasferimento avvenga in Paesi Europei);
 - aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
 - treno, prima classe e occorrendo, il vagone letto;
 - autoambulanza, senza limiti di percorso.
- c) assistere l'Assicurato, durante il trasporto, con personale medico o paramedico, secondo le necessità valutate dai medici della Struttura Organizzativa.

La Società terrà a proprio carico le relative spese. Non danno luogo alla prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l'unità ospedaliera della Regione di residenza dell'Assicurato, nonché le terapie riabilitative.

Rientro dal centro ospedaliero attrezzato

Quando l'Assicurato, in conseguenza della prestazione precedente, viene dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rientro con il mezzo che i medici della Struttura Organizzativa stessa riterranno più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno prima classe, e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di percorso.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Società, inclusa l'assistenza medica e infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa.

Spese d'albergo

Qualora in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo, **tenendo la Società a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione fino alla riparazione del veicolo e comunque fino ad un massimo di € 600,00 per sinistro complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro (Assicurato e trasportati).**

Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio

Qualora il veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per 36 ore o all'estero per quattro giorni, oppure in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa metterà in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe;

oppure:

- un veicolo ad uso noleggio, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore.

Restano in questo caso a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Compagnia di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 1.000,00 per sinistro complessivamente per tutte le persone a bordo del veicolo (Assicurato e trasportati).

Invio pezzi di ricambio

Qualora, in conseguenza di sinistro, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia. **In Italia la prestazione non è operante in caso di mancanza pezzi di ricambio dovuta a chiusura dei ricambisti (ferie e/o giorni festivi) o a difficoltà solo temporanee di approvvigionamento dei ricambisti medesimi. Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre i costi relativi alla ricerca ed alla spedizione restano a carico della Società.**

Autista a disposizione

Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, oppure per ritiro della patente e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve. **La Società terrà a proprio carico il costo dell'autista. Sono a carico dell'Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).**

Viaggio per il recupero del veicolo

Qualora il veicolo, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre trentasei ore o all'estero per quattro giorni oppure in caso di furto o rapina sia stato ritrovato nel medesimo paese dove è stato perpetrato il furto o la rapina stessi, e comunque in tutti i casi in cui il veicolo sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo.

In alternativa, su richiesta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo al luogo di residenza o al domicilio dell'assicurato stesso. **La Società terrà a proprio carico l'onorario dell'autista. Sono a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere e i traghetti.**

Recupero del veicolo a mezzo pianale

Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ci comporti un tempo di riparazione superiore a quattro giorni lavorativi, oppure in caso di furto il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato.

Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico della Società, fino ad un massimo di € 500,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto, la Struttura Organizzativa provvede al suo recupero, **tenendo la Società a proprio carico l'importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato. Le spese relative ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'assicurato.**

Anticipo spese di prima necessità

Qualora a seguito di sinistro l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, **la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture fino ad un massimo di €1.500,00 per sinistro.**

Supporto alla Compilazione del modulo CID/CAI

Qualora l'Assicurato necessitasse di supporto a seguito di incidente stradale avvenuto in Italia, potrà contattare la Struttura Organizzativa al fine di ricevere consulenza nella compilazione del modello CID/CAI. Il servizio è attivo 24 ore su 24.

Art. 58 - PRESTAZIONI OPERANTI ESCLUSIVAMENTE QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA ALL'ESTERO -

Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale

Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a quattro giorni lavorativi, oppure in caso di furto o rapina, il veicolo venga ritrovato nel medesimo paese ove stato perpetrato il furto o la rapina stessa in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato.

Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico della Società. Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato. Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Viaggio di un familiare

Qualora a seguito di infortunio l'Assicurato necessiti di un ricovero in istituto di cura per un periodo superiore a sette giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentire al familiare stesso di raggiungere l'Assicurato ricoverato. **La Società terrà a proprio carico il relativo costo. Non sono previste le spese di soggiorno del familiare.**

Accompagnamento minori

Qualora l'Assicurato accompagnato da minori di quindici anni, si trovi nell'impossibilità di occuparsi di loro in seguito ad infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente dell'Assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia. **La Società terrà a proprio carico il relativo costo. Non sono previste le spese di soggiorno del familiare.** L'Assicurato deve comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del familiare affinché la Struttura Organizzativa possa contattarlo e organizzare il viaggio.

Abbandono legale

Qualora, nei casi previsti dalla precedente prestazione - Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale - il valore commerciale del veicolo, dopo il sinistro, risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa, in alternativa alla prestazione - Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale - provvederà ad organizzare la demolizione del veicolo ed eventualmente, qualora non fosse possibile in loco, a trasportare lo stesso al di fuori del confine dello Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla demolizione, **tenendo la Società a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto. Restano a carico dell'Assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'Assicurato stesso.**

Prolungamento soggiorno

Qualora l'Assicurato a seguito di infortunio o malattia improvvisa come risultante da prescrizione medica scritta, non sia in grado di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza in Italia alla data stabilita, la Struttura Organizzativa, ricevuta la comunicazione, organizzerà il prolungamento del suo soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione) **tenendo la Società a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di dieci giorni successivi alla data stabilita**

per il rientro dal viaggio e fino ad un massimo di € 600,00 per sinistro. Al suo rientro l'Assicurato deve fornire tutta la documentazione necessaria a giustificare il prolungamento del soggiorno.

Interprete a disposizione

Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'Assicurato in seguito ad incidente oppure in seguito ad infortunio, l'Assicurato stesso necessiti di un interprete, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarlo, **tenendo la Società a proprio carico l'onorario fino ad un massimo di € 600,00 per sinistro.**

Anticipo spese legali

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, **verserà per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un legale fino ad un massimo di € 2.500,00 per sinistro.**

Anticipo delle cauzioni penale e civile

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, **verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità fino ad un massimo di € 6.000,00 per sinistro tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.**

Rimpatrio sanitario

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il

mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato: 1)aereo sanitario 2)aereo di linea classe economica, eventualmente in barella 3)treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto 4)autoambulanza (senza limiti di Km).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico della Società, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei.

La Società, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di ri-chiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario ecc., non utilizzato.

Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.

La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addiventano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

Rientro salma

Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, **tenendo la Società a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di € 5.000,00 per sinistro, ancorché siano coinvolti più Assicurati. Se la prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la stessa diventerà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.**

Trasmissione messaggi urgenti

Qualora l'Assicurato sia impossibilitato a comunicare con persone in Italia, la Struttura Organizzativa si impegna, su richiesta dell'Assicurato, a trasmettere loro i messaggi urgenti. **Resta esclusa ogni responsabilità della Struttura Organizzativa in merito al contenuto dei messaggi.**

Art. 59 - MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

La richiesta di assistenza dovrà pervenire alla Struttura Organizzativa. Dovunque l'Assicurato si trovi, in qualsiasi momento, telefoni alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24, ai numeri telefonici indicati in polizza. **In ogni caso dovrà comunicare con precisione:**

- 1) nome e cognome;
- 2) numero di targa del veicolo;
- 3) numero di polizza preceduto dalla sigla **PAVO**;
- 4) il tipo di assistenza di cui necessita;
- 5) indirizzo del luogo in cui si trova;
- 6) il Suo recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa per poter erogare le prestazioni previste in polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) del Suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare la Struttura Organizzativa, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni e sensibili così come indicato nell'Informativa al Trattamento dei dati sopra riportata.



COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

INCIDENTE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE E KASKO

Nel caso di incidente nel quale sia coinvolto almeno un veicolo per il quale vi sia obbligo di assicurazione, l'Assicurato ne deve dare pronta comunicazione alla Società, inoltrando all'agenzia di competenza l'apposito modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente - denuncia di sinistro) compilato in tutte le sue parti ed allegando l'eventuale documentazione probatoria in suo possesso (dichiarazioni testimoniali, verbali di autorità intervenute, ecc.).

Qualora non sia possibile utilizzare il modulo CAI, è necessario descrivere dettagliatamente il sinistro, indicando:

- nome, cognome e indirizzo delle Parti coinvolte;
- targa, numero di polizza e compagnia assicuratrice dei veicoli coinvolti;
- numero e scadenza validità della patente dei conducenti;
- giorno, ora e luogo dell'incidente;
- descrizione dei danni riportati;
- luogo, data di nascita del conducente;
- residenza e codice fiscale del conducente il veicolo assicurato al momento del sinistro;
- raccogliendo le generalità, recapito telefonico, di eventuali testimoni;
- segnalando eventuali interventi delle autorità (Carabinieri, Polizia, ecc.);
- indicando il luogo ove sia possibile accertare i danni subiti dal veicolo.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Risarcimento diretto (art. 149 della Legge)

In caso di collisione tra due veicoli identificati ed assicurati in Italia - S. Marino - Città del Vaticano, dal quale siano derivati danni a veicoli o persone, l'Assicurato che risulti in tutto o in parte non responsabile, deve rivolgere le proprie richieste di risarcimento direttamente alla Società utilizzando il modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente - denuncia di sinistro), compilandolo in tutte le sue parti, a prescindere dalla sottoscrizione o meno dello stesso da parte di entrambi i conducenti.

Qualora ricorrano tutti i presupposti previsti dalla Legge per l'applicazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvede alla liquidazione dei danni.

Risarcimento ordinario

In tutti i casi di inapplicabilità della procedura di Risarcimento Diretto, l'Assicurato, fatto salvo l'obbligo di denuncia nei confronti della Società, dovrà avanzare richiesta di risarcimento (a mezzo raccomandata A.R.) presso l'Impresa di assicurazione del responsabile civile. Le informazioni riguardanti la copertura assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro, il numero di polizza e la scadenza della stessa possono essere ottenute, tramite la targa, presso il Centro d'Informazione Italiano presso IVASS (www.ivass.it).

Risarcimento al trasportato

Il danno subito dal trasportato, ad eccezione dei sinistri cagionati da caso fortuito, è sempre risarcito dalla Compagnia del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, entro il limite del massimale minimo di Legge e a prescindere dall'accertamento circa le responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti.

SINISTRI CON VEICOLI NON IDENTIFICATI O NON ASSICURATI

In caso di sinistro avvenuto in Italia e causato da veicolo non identificato o non assicurato, il danneggiato deve rivolgersi al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso CONSAP, il quale nei limiti del massimale minimo obbligatorio per Legge, risarcisce:

- **in caso di veicolo non identificato** i danni alle persone, mentre i danni alle cose sono risarcibili solo qualora dal sinistro siano derivate anche gravi lesioni (oltre il 9% di danno biologico), con applicazione di una franchigia di € 500,00;
- **in caso di veicolo non assicurato**, sia i danni alle cose che alle persone.

La richiesta di risarcimento deve essere inviata a CONSAP SpA - Servizio Fondo di garanzia per le vittime della strada - Via Yser, 14 - 00198 Roma (www.consap.it).

SINISTRO CON VEICOLI STRANIERI

Le informazioni riguardanti la copertura assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro, il numero di polizza e la scadenza della stessa possono essere ottenute, tramite la targa, inviando una richiesta al Centro Informazioni della CONSAP.

Sinistro avvenuto in Italia

E' necessario inviare una lettera raccomandata A/R all'UCI (Bureau Italiano, ente domiciliatario dello straniero) in Corso Sempione, 39 - 20145 Milano, contenente la richiesta danni, modulo CAI se compilato, eventuale verbale delle Autorità intervenute, documentazione inerente all'entità dei danni, ecc.; per ulteriori informazioni consultare il sito www.ucimi.it.

Sinistro avvenuto all'estero

Se il sinistro è avvenuto in uno dei Paesi del sistema Carta Verde ed è stato provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo (SEE), per chiedere il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro; per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante "mandatario", occorre inviare apposita richiesta a: CONSAP SpA - Centro di Informazione Italiano - Via Yser, 14 - 00198 Roma Fax 06.85796270 - Tel. 06.85796415 - mail: richieste.centro@consap.it, indicando in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati, come ad esempio data e luogo di accadimento del sinistro ed estremi dei veicoli coinvolti (targa del veicolo responsabile del sinistro, nazionalità, impresa di assicurazione del veicolo responsabile del sinistro, se nota).

Sinistro avvenuto in uno degli stati dello Spazio Economico Europeo (SEE) causato da veicolo non identificato o non assicurato

Chi ha subito un danno in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE), da un veicolo non identificato, o di cui risulti impossibile entro due mesi dal sinistro identificare l'assicuratore, può rivolgere la propria richiesta di risarcimento a CONSAP SpA - Servizio Fondo di garanzia per le vittime della strada - Via Yser, 14 - 00198 Roma (www.consap.it), quale organismo di indennizzo nazionale.

Altri casi

In caso di incidente all'estero provocato da un veicolo non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo (SEE), la richiesta di risarcimento deve essere inviata all'assicuratore e/o proprietario del veicolo estero (esempio: incidente in Svizzera provocato da un veicolo ivi immatricolato; la richiesta deve essere indirizzata all'assicuratore e/o proprietario del veicolo svizzero).

Qualora il veicolo che ha causato l'incidente sia immatricolato in un paese diverso rispetto a quello in cui l'incidente è accaduto, la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata al Bureau del Paese dell'incidente, purché il sinistro sia avvenuto in uno dei paesi del sistema carta verde. L'elenco dei Bureaux con i relativi indirizzi è indicato sul retro

di ogni carta verde (esempio: Incidente provocato in Svizzera da un veicolo immatricolato in Croazia; la richiesta di risarcimento va inviata al Bureau svizzero).

FURTO E RAPINA - DUPLICAZIONE PATENTE - RIPRISTINO BOX DA INCENDIO E FURTO - SPESE DI CUSTODIA TRAINO E PARCHEGGIO - SPESE DI IMMATRICOLAZIONE, SPESE PER PASSAGGIO DI PROPRIETA', SPESE DI REIMMATRICOLAZIONE PER FURTO TARGHE - EVENTI SOCIOPOLITICI (SCIOPERI, TUMULTI, SOMMOSSE, DIMOSTRAZIONI, ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO) - ATTI VANDALICI

Presentare immediatamente denuncia del fatto a Polizia o Carabinieri o altra autorità competente; in caso di furto/rapina parziale, atti vandalici ed eventi socio politici, precisare le parti del veicolo rubate o danneggiate:

- inviare originale della denuncia alla Società;
- indicare il luogo ove sia possibile accertare i danni subiti dal veicolo;
- documentare con fatture o ricevute fiscali le riparazioni di prima necessità;
- il furto di apparecchi audiofonovisivi e di optional/accessori viene rimborsato su presentazione di fattura o ricevuta fiscale comprovanti l'acquisto e l'installazione dei medesimi, a condizione che gli stessi siano espressamente dichiarati in polizza ed il relativo valore sia compreso nella somma assicurata;
- in caso di furto totale l'Assicurato deve consegnare alla Società: certificato cronologico e perdita di possesso emessi dal PRA, originale o copia del libretto di circolazione e le chiavi del veicolo. Alla firma della quietanza di pagamento del furto totale, l'Assicurato deve altresì consegnare procura speciale a vendere autenticata da notaio;
- in caso di ritrovamento del veicolo rubato, richiedere copia del verbale di ritrovamento e inviarlo alla Società;
- in caso di distruzione della patente di guida, documentare con fattura o ricevuta fiscale le spese sostenute per la duplicazione del documento;
- documentando con fattura o ricevuta fiscale le spese sostenute per il ripristino del locale danneggiato a seguito del furto/incendio del veicolo rimesso;
- documentando con fattura o ricevuta fiscale le spese sostenute, in caso di furto e/o rapina del veicolo per la rimozione e il parcheggio del veicolo disposti dall'autorità;
- documentando con fattura o ricevuta fiscale le spese sostenute per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro veicolo e/o le spese sostenute per la reimmatricolazione del veicolo conseguenti al furto delle targhe (eccetto il caso di furto totale senza ritrovamento). Per ottenere il rimborso, l'Assicurato dovrà presentare la denuncia inoltrata alle autorità competenti.

INCENDIO - EVENTI NATURALI - ROTTURA CRISTALLI

Presentare denuncia alla Società:

- descrivendo dettagliatamente il sinistro e le parti danneggiate;
- indicando il luogo ove sia possibile accertare i danni subiti dal veicolo;
- documentando con fatture o ricevute fiscali le riparazioni di prima necessità.

DANNI PER TRASPORTO FERITI

Presentare denuncia alla Società:

- allegando una dichiarazione del posto di pronto soccorso o dell'autorità di polizia intervenuta;
- documentando con fotografia e fattura o ricevuta fiscale l'avvenuto riassetto dell'interno del veicolo.

ASSISTENZA LEGALE

Nel caso insorgano controversie a seguito di incidente stradale, l'Assicurato, qualora ritenga lesi i propri diritti, deve verificare se la garanzia è assicurata; in tal caso deve richiedere alla Società l'intervento di DAS (Difesa Automobilistica Sinistri) per la tutela dei diritti lesi.

INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Inoltre denuncia alla Società entro tre giorni dal verificarsi dell'infortunio, allegando certificato e/o documentazione medica. Il decorso delle lesioni, fino alla dichiarata stabilizzazione delle stesse, deve essere documentato da ulteriori certificati medici.

ASSISTENZA STRADALE - VOLANTE +

Dopo aver verificato se la garanzia è assicurata, telefonare immediatamente ai numeri della Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia indicata in polizza.

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.

Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano

Tel. 02 5351 1 (20 linee)

Fax 02 5351.829

www.helvetiaitalia.it

www.helvetiaitalia.it

e-mail pec: helvetiaitalia@pec.helvetia.it

Capitale Sociale € 15.600.000 i.v.

N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F.02446390581 - R.E.A.

n. 865966 e Partita I.V.A. 07530080154

Imp. Autor. all'eser. delle ass. e riass. con D. di ric. del M. Ind., Comm. ed Artig. del 20/06/1986 (G.U. n.148 del 28/06/1986) e successive autorizzazioni

Società con Unico Socio

Società soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Helvetia Compagnia

Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 1.00062

Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d'ord. 031